SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 agosto 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 32

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 agosto 2021.

Rettifica degli allegati del decreto del 22 aprile 2021, recante «Riparto del fondo, di 5 milioni di euro per l'anno 2021, in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati alla gestione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19».

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA FINANZA LOCALE

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2021, concernente il riparto del fondo di cui all'art. 1, comma 795 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2021, n. 118;

Rilevato che l'allegato A «Riparto del fondo» presenta alcuni errori materiali negli importi dei contributi dovuti rispetto a quelli approvati in sede di acquisizione dell'intesa nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 25 marzo 2021;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla rettifica dell'allegato A di cui al predetto decreto interministeriale, e conseguentemente procedere anche all'aggiornamento dell'allegato B «Nota metodologica»;

Decreta:

1. Gli allegati A «Riparto Fondo contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati alla gestione dei flussi migratori. Art. 1, comma 795, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)» e B «Nota metodologica», al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2021, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono rettificati come in premessa specificato.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 12 agosto 2021

Il direttore centrale: COLAIANNI
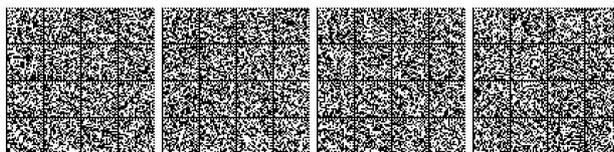
ALLEGATO *A*

Riparto Fondo contributi in favore dei comuni di confinecon altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati alla gesione dei flussi migratori. Articolo 1 comma 795 Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021)

	Comuni costieri	Contributo
1	Augusta	199.868,95 €
2	Bari	36.939,80 €
3	Brindisi	9.456,59 €
4	Capo Rizzuto	20.686,29 €
5	Catania	22.804,17 €
6	Domus De Maria	9.555,10 €
7	Crotone	128.747,52 €
8	Favignana	8.570,03 €
9	Ferruzzano	6.205,89 €
10	Gallipoli	42.160,63 €
11	Lampedusa eLinosa	815.820,79 €
12	Locri	9.653,60 €
13	Messina	75.701,97 €
14	Monasterace	5.417,84 €
15	Nardò	7.683,48 €
16	Noto	16.549,03 €
17	Olbia	12.313,27 €
18	Pachino	18.322,14 €
19	Palermo	183.516,93 €
20	Palizzi	5.220,83 €
21	Palma di Montechiaro	6.107,38 €
22	Pantelleria	189.131,78 €
23	Porto Cesareo	5.811,86 €
24	Porto Empedocle	213.758,32 €
25	Porto Palo di Capo Passero	11.820,74 €
26	Pozzallo	135.544,44 €
27	Reggio Calabria	12.707,29 €
28	Roccella Jonica	107.470,19 €
29	Salve	6.501,40 €
30	Sant'Anna Arresi	31.324,95 €
31	Castrignano del Capo	46.888,92 €
32	Sant'Antioco	65.112,56 €
33	Taranto	51.420,20 €
34	Teulada	18.617,66 €
35	Trapani	172.040,97 €
36	Vernole	9.949,12 €
1	Brennero	46.693,22 €
2	Tarvisio	21.372,70 €
3	Courmayeur	108.497,08 €
4	Ventimiglia	684.179,21 €
5	Bardonecchia	582.780,44 €
6	Claviere	162.133,03 €
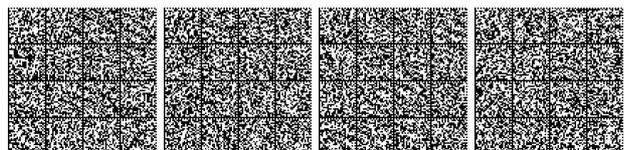
	Comuni costieri	**Contributo**
7	Gorizia	93.114,18 €
8	Muggia	233.874,51 €
9	Trieste	146.750,13 €
10	Monrupino	105.093,79 €
11	Como	75.144,78 €
12	Domodossola	20.964,30 €

ALLEGATO *B*

NOTA METODOLOGICA
(Riparto contributi *ex lege* n. 178/2020, art. 1, comma 795)

L'art. 1, comma 795 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», dispone che, in considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori.

Il successivo comma 796 stabilisce che i criteri e le modalità di concessione dei contributi in questione sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 795, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Ai fini della ripartizione del fondo sono applicati i seguenti criteri, riferiti ai dati registrati nell'anno 2020:

a) comuni costieri:

1) numero di migranti sbarcati presso le coste italiane;

2) numero di migranti sbarcati dalle navi quarantena. Per l'attuazione delle misure di contenimento del rischio di diffusione epidemiologica da COVID-19 sono utilizzate apposite navi per lo svolgimento della quarantena, al termine della quale i migranti vengono fatti sbarcare presso i porti della Sicilia, per poi essere destinati al sistema di accoglienza. Per tale tipologia di eventi, che vengono programmati al termine del periodo di quarantena, la partecipazione al fondo è calcolata nella misura del 50%, rispetto al numero dei migranti sbarcati dalle navi stesse;

b) comuni di frontiera terrestre:

1) numero di migranti irregolari rintracciati nei comuni ubicati presso i quattro confini terrestri (sloveno, francese, austriaco e svizzero);

2) numero di respingimenti effettuati presso il confine italo-francese a seguito del ripristino della frontiera.

La partecipazione al fondo è circoscritta ai comuni che sono stati interessati da flussi non inferiori alle 50 unità nell'arco dell'intero anno solare.

Sul totale delle quote destinate a ciascuno dei due sottogruppi di cui alle lettere *a)* e *b)* secondo i criteri sopraindicati, pari rispettivamente a 2.280.597,38 euro per i comuni costieri e 2.719.402,62 euro per i comuni di frontiera terrestre, è introdotto un tetto massimo del 30%.

21A05083

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 giugno 2021.

Criteri di riparto e utilizzazione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR). (Decreto n. 737/2021).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.»;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 «Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124.»;

Vista la legge del 3 aprile 1997, n. 94 «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 548 della legge sopra richiamata che istituisce il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR), di seguito «Fondo», con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca siano individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse fra le università, gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca;

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 30 dicembre 2020 di Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 che, nell'ambito della missione n. 17 «Ricerca e innovazione», programma n. 22 «Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata» prevede al capitolo 7730, piano gestionale n. 1, lo stanziamento per gli anni 2021, 2022 e 2023 del «Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR)»;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto in particolare l'art 1, comma 2 del decreto sopra richiamato il quale dispone che il Programma nazionale per la ricerca (PNR), sia predisposto, approvato ed annualmente aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto, con riferimento alla dimensione europea ed internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realtà di ricerca regionali;

Visto che il nuovo Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027 è stato predisposto a seguito di un'ampia fase di co-progettazione e consultazione pubblica che ha coinvolto un ampio numero di pubbliche amministrazioni, atenei, enti e istituzioni pubbliche della ricerca, fondazioni, imprese e altri operatori del mondo della ricerca;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 74/2020 del 15 dicembre 2020 che ha approvato il nuovo Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027;

Vista l'istituzione presso il CIPE, oggi Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, disposta dalla menzionata delibera n. 74/2020 della «Commissione per la ricerca», che provvede, coadiuvato da un Comitato di coordinamento, all'istruttoria degli atti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sulla base di proposte preliminari del Ministro dell'università e della ricerca e con l'apporto delle amministrazioni;

Tenuto conto delle priorità di sistema e degli ambiti di ricerca e innovazione individuati dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, nonché delle ventotto aree d'intervento (sottoambiti) ivi indicate in coerenza con le specificità del contesto nazionale, con quanto messo in evidenza durante le interlocuzioni tra il MUR e gli altri Ministeri e con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente;

Tenuto conto dell'esigenza di avviare rapidamente misure concernenti le aree d'intervento del PNR maggiormente affini alle priorità strategiche di livello unionale per la risposta all'attuale crisi pandemica e per il settennio 2021-2027;

Tenuto conto dell'esigenza di garantire la necessaria coerenza e complementarietà tra le iniziative sostenute dal Fondo e le iniziative in favore della ricerca previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (trasmesso dal Governo al Parlamento in data 25 aprile 2021 e in seguito
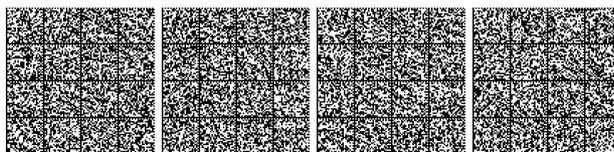
alla Commissione europea a norma dell'art. 18 par. 3 del reg. 2021/241), iniziative che il Programma nazionale per la ricerca 2021-2027 terrà in considerazione in sede di revisione annuale;

Vista la direttiva del 25 gennaio 2021, n. 2 recante «Atto di indirizzo politico-istituzionale per l'anno 2021» adottata dal Ministro dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 442 del 10 agosto 2020 relativo ai criteri di ripartizione, per il 2020, del Fondo di finanziamento ordinario (FFO);

Visto il decreto ministeriale n. 744 dell'8 agosto 2020 relativo ai criteri di ripartizione, per il 2020, del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE);

Considerata la necessità di rafforzare le misure a sostegno della ricerca scientifica e di garantire lo sviluppo delle linee strategiche in coerenza con gli obiettivi del prossimo Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, con il Programma quadro per la ricerca e l'innovazione dell'Unione europea *Horizon Europe* e con gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile (*Sustainable Development Goals-SDGs*) individuati nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite;

Ritenuto di dover preliminarmente individuare, al fine di garantire ai beneficiari un quadro giuridico certo relativo alle annualità 2021, 2022 e 2023, i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR) tra le università, gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca;

Ritenuto di dover commisurare l'allocazione tra le due diverse tipologie di beneficiari delle risorse per le annualità 2021 e 2022 in proporzione all'ultimo riparto annuale delle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO), pari ad euro 7.800.371.950, e delle risorse del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), pari ad euro 1.754.343.350. Pertanto, alle Università viene destinato l'81,64% della dotazione del Fondo; per la sola annualità 2023, al fine di incentivare e premiare la partecipazione d'eccellenza ad iniziative di ricerca unionali, le risorse disponibili devono invece essere riservate a titolo di premialità per la partecipazione, conclusa con l'aggiudicazione di un «*grant*», alle EU Parnerships («*co-funded*» e «*institutionalised*») del Programma Quadro *Horizon Europe*;

Ritenuto che, in relazione alle università, il riparto per ciascuno degli anni 2021 e 2022 debba fondarsi sulle aliquote della quota premiale assegnata a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università statali e dei consorzi interuniversitari, derivante dai punteggi ottenuti dalla Valutazione della qualità dei risultati della ricerca (VQR) 2011-2014, condotta dall'ANVUR, nonché dalle ulteriori due componenti della quota premiale (politiche di reclutamento e autonomia responsabile);

Considerato, peraltro, che un'applicazione *rebus sic stantibus* di tale criterio allocativo per le annualità 2021 e 2022 escluderebbe immotivatamente dal riparto del Fondo il Gran Sasso Science Institute (GSSI) e l'Università degli studi di Trento, nel primo caso in quanto il GSSI è stato stabilizzato e riconosciuto posteriormente al periodo di riferimento della predetta VQR, ai sensi del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 e, nel caso dell'Università degli studi di Trento, in quanto l'Ateneo non concorre al riparto della quota base, della quota premiale e dell'intervento perequativo del FFO; tale peculiarità, peraltro, non giustificherebbe un'esclusione dal riparto del Fondo in quanto, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 142/2011, «alle medesime condizioni di parità con gli altri atenei italiani, l'università può concorrere all'assegnazione dei fondi statali di incentivazione» che, a norma dell'art. 12-*bis* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123, comprende le quote destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate: la quota base, la quota premiale e l'intervento perequativo del fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche e il fondo per le borse di studio universitarie *post lauream*, in quanto già ricomprese nella quota relativa alla legge 14 agosto 1982, n. 590;

Ritenuto, dunque, che le suddette aliquote di riparto previste dalla tabella 4 allegata al decreto ministeriale n. 442/2020 debbano essere riproporzionate, ai fini del presente decreto, per consentire l'allocazione delle risorse 2021 e 2022 anche in favore dell'Università degli studi di Trento e del GSSI;

Ritenuto che quanto ai parametri di allocazione delle risorse del Fondo per le annualità 2021 e 2022 da individuarsi per l'Università degli studi di Trento debba applicarsi - stante la partecipazione dell'Ateneo al sistema nazionale di valutazione della ricerca - il medesimo criterio utilizzato per determinare la quota premiale delle università che concorrono al riparto di detta quota nell'ambito del FFO; in tal modo, il peso dell'Ateneo in relazione alla VQR 2011-2014 sul totale delle Università è pari all'1,42%, in relazione alla componente «politiche di reclutamento del personale» è pari all'1,85% e in relazione alla «valorizzazione dell'autonomia responsabile» è pari all'1,57%;

Ritenuto che, quanto ai parametri di allocazione delle risorse del Fondo per le annualità 2021 e 2022 da individuarsi per il GSSI, non potendosi applicare il criterio della «quota premiale», debba applicarsi un criterio di allocazione che faccia riferimento al peso, pari all'11,01%, del finanziamento ordinario attribuito alla Scuola ai sensi del decreto-legge n. 42/2016 rispetto alla cosiddetta «quota base» del Fondo per il Finanziamento ordinario attribuita al complesso delle Scuole;

Ritenuto, infine, che i criteri di riparto debbano essere assoggettati ad una revisione, laddove nel triennio 2021-2023 dovesse intercorrere un aggiornamento della Valutazione della qualità dei risultati della ricerca (VQR) 2011-2014 condotta dall'ANVUR;
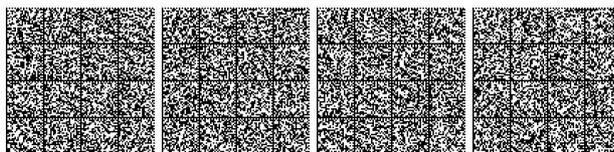
Decreta:

Per il corrente esercizio finanziario 2021 e per i successivi esercizi finanziari 2022 e 2023, la dotazione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca, istituito dall'art. 1, comma 548 la legge 30 dicembre 2020, n. 17, in favore di università, enti ed istituzioni pubbliche di ricerca, viene attribuita secondo i criteri di riparto e di utilizzazione di seguito specificati.

Art. 1.

Riparto del Fondo

La dotazione del Fondo, pari, per ciascuna delle annualità 2021 e 2022, ad euro 200.000.000, viene ripartita tra le università, gli enti e le istituzioni pubbliche della ricerca, in proporzione all'ultimo riparto annuale delle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO), pari ad euro 7.800.371.950, e delle risorse del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), pari ad euro 1.754.343.350.

Pertanto, alle Università viene destinato l'81,64% della dotazione del Fondo, corrispondente all'importo di euro 163.277.956,59 per ciascuna delle annualità 2021 e 2022 e agli enti e istituzioni pubbliche di ricerca il 18,36% della medesima dotazione, corrispondente all'importo di euro 36.722.043,41 per ciascuna delle annualità 2021 e 2022.

L'importo di euro 163.277.956,59 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è assegnato alle università e alle Scuole sulla base delle motivazioni espresse in premessa, le cui risultanze sono rappresentate nell'allegata Tabella A, parte integrante del presente decreto. Risultano di conseguenza riproporzionate le aliquote della quota premiale assegnata a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università statali e dei Consorzi interuniversitari, derivante dai punteggi ottenuti dalla Valutazione della qualità dei risultati della ricerca (VQR) 2011-2014, condotta dall'ANVUR, nonché dalle ulteriori due componenti della quota premiale (politiche di reclutamento e autonomia responsabile).

L'importo di euro 36.722.043,41 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, è ripartito tra gli enti ed istituzioni pubbliche della ricerca in proporzione alla quota percentuale di risorse totali assegnate a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE).

Il riparto puntuale delle risorse è riportato nella Tabella B, parte integrante del presente decreto.

Per l'annualità 2023, la dotazione disponibile del Fondo, pari ad euro 50.000.000, non viene allocata *ex-ante* ma è interamente riservata a titolo di premialità per la partecipazione, conclusa con l'aggiudicazione di un «*grant*», alle EU Parnerships («*co-funded*» e «*institutionalised*») del Programma Quadro *Horizon Europe*.

La riserva viene assegnata ai soggetti aggiudicatari di «grant» nell'ambito delle predette Partnerships, purché l'esito positivo *(ranking list*) intervenga tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.

Entro il mese di novembre 2023 il MUR, con proprio decreto direttoriale, stabilisce puntualmente il riparto delle risorse tra i soggetti eleggibili; le modalità di assegnazione della riserva sono stabilite proporzionalmente all'importo del *grant* ottenuto e prevedono una percentuale di premialità fondata sul costo del progetto a carico dell'Ateneo o dell'ente di ricerca.

Art. 2.

Utilizzazione del Fondo

Le università, gli enti e le istituzioni pubbliche della ricerca beneficiari del Fondo dovranno, in via esclusiva, destinare le risorse disponibili per gli anni 2021 e 2022 ad una o più delle seguenti tipologie di misure coerenti con il PNR:

attivazione, a cura delle Università assegnatarie per il biennio 2021-2022 di risorse del Fondo per un importo fino ad euro 1.000.000, di almeno un contratto a tempo determinato di cui alla lettera *a)* dell'art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010; le ulteriori Università di cui alla Tabella A parte integrante del presente decreto devono invece destinare all'attivazione di tali contratti almeno il quindici per cento delle risorse del Fondo ad esse assegnate nel medesimo biennio;

impiego, a cura degli enti e delle istituzioni di ricerca di cui alla Tabella B, parte integrante del presente decreto, di personale per esigenze di ricerca non ricomprese nell'attività ordinaria degli stessi;

iniziative di ricerca propedeutiche alla presentazione di progetti di ricerca nell'ambito del primo pilastro del Programma Quadro per la Ricerca «*Horizon Europe*»;

interventi volti al potenziamento delle infrastrutture di ricerca;

partenariati pubblico-privati - con il coinvolgimento di almeno un'università o ente di ricerca e almeno un ulteriore soggetto localizzato in almeno una regione differente - finalizzati ad attuare progettualità a carattere «*problem-driven*» focalizzate su temi centrali nella programmazione europea e coerenti con il PNR;

ricerca collaborativa tra atenei e/o enti pubblici di ricerca nell'ambito di un progetto coerente con il PNR per conseguire un valore aggiunto più alto di quello conseguibile singolarmente; la collaborazione dovrà concretizzarsi nella condivisione di costi e benefici, nonché di beni tangibili (materiali, attrezzature etc.) e intangibili (dati, *know-how* o brevetti);

iniziative di ricerca interdisciplinare che esplorino temi di rilievo trasversale per il PNR, senza restrizioni basate sull'aderenza a settori scientifici di riferimento o ad aree tematiche prioritarie;

iniziative a sostegno di gruppi di lavoro a carattere internazionale tra giovani ricercatori post-dottorali (sul modello degli «*Young Independent Research Groups* (YIRG») promossi dal Fondo per la ricerca austriaco);

sostegno a gruppi di lavoro a carattere internazionale tra giovani ricercatori post-dottorali (sul modello degli «*Young Independent Research Groups* (YIRG») promossi dal Fondo per la ricerca austriaco).

Con riferimento ai soggetti assegnatari, nel biennio 2021-2022, di un importo inferiore ad euro 150.000, le suddette tipologie di misura sono da considerarsi non vincolanti e possono essere sostituite da differenti interventi, purché coerenti con il PNR 2021-2027.

Gli interventi potranno concentrarsi su una o più priorità definite nell'ambito del PNR; le modalità di utilizzazione delle risorse concernono anche le attività già avviate a far data dal 1 gennaio 2021.

Art. 3.

Attuazione e monitoraggio

Il Ministero dell'università e della ricerca che, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sovrintende al monitoraggio del PNR, acquisisce annualmente dai beneficiari, entro il 30 settembre, il programma delle iniziative che gli stessi intendono porre in essere con il sostegno del Fondo, comprensivo del dettaglio delle finalità perseguite.

Con appositi decreti direttoriali di attuazione, vengono individuate le modalità con le quali il MUR effettua la verifica 'di coerenza', da effettuarsi annualmente entro il 30 novembre, delle iniziative rispetto alle previsioni del presente decreto; altresì, tali decreti di attuazione stabiliscono le modalità con le quali, a conclusione del triennio di riferimento, viene verificata l'effettiva realizzazione degli interventi ad opera dei singoli beneficiari, mediante l'analisi delle relazioni illustrative da questi ultimi trasmesse.

Nei casi di risorse assegnate e non spese e nei casi di risorse riferibili ad interventi caratterizzati da discrasie rispetto al PNR, si procede ad un conseguente recupero, a valere sulle assegnazioni FFO e FOE, nonché a valere su eventuali ulteriori assegnazioni di risorse pubbliche a titolarità del MUR.

Art. 4.

Gestione dei trasferimenti

I trasferimenti di cui al presente decreto saranno effettuati a valere sulle risorse del capitolo 7730, piano gestionale 01 - Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR) - iscritto sullo stato di previsione del MUR per gli anni 2021-2023.

La gestione in termini di residui competenza e cassa del predetto capitolo dovrà pertanto intendersi pro-quota tra le direzioni generale interessate, ognuna per la propria parte di competenza, così come di seguito indicato:

direttore generale della ex Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, euro 367.375.402,33 (euro 163.277.956,59 per ciascuna delle annualità 2021 e 2022; euro 40.819.489,15 per l'annualità 2023);

direttore generale della ex Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, euro 82.264.597,67 (euro 36.722.043,41 per ciascuna delle annualità 2021 e 2022; euro 9.180.510,85 per l'annualità 2023).

Le disposizioni di cui al presente articolo rettificano quanto disposto con decreto ministeriale del 26 marzo 2021, n. 296, registrato dall'UCB in data 29 marzo 2021, ed aggiornano pertanto quanto riportato all'interno delle tabelle B C e D allegate al predetto decreto.

Art. 5.

Disposizioni finali

Con successivi decreti direttoriali si provvederà all'assunzione dei relativi impegni di spesa e conseguenti erogazioni.

Resta inteso che i criteri di riparto saranno soggetti ad una revisione mediante la pubblicazione di un nuovo decreto ministeriale, laddove nel triennio 2021-2023 dovesse intercorrere un aggiornamento della Valutazione della qualità dei risultati della ricerca (VQR) 2011-2014 condotta dall'ANVUR.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2021

Il Ministro: MESSA

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2162
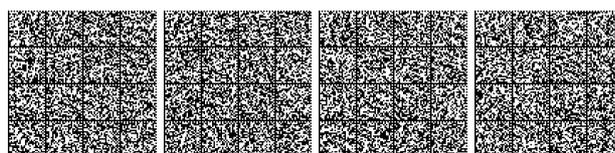
ALLEGATO

TABELLA A - Università: Riparto del Fondo PNR per le annualità 2021 e 2022

DM n. 442 del 10/08/2020 relativo ai criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario 2020 [Quota Premiale]*		Importo(euro)-2021	Importo (euro) -2022
Bari	2,36%	3.852.673,27	3.852.673,27
Bari Politecnic	0,57	931.592,8	931.592,85
Basilicata	0,46%	759.113,31	759.113,31
Bergamo	0,76%	1.245.710,95	1.245.710,95
Bologna	6,01%	9.819.984,65	9.819.984,65
Brescia	1,04%	1.703.691,81	1.703.691,81
Cagliari	1,65%	2.686.305,04	2.686.305,04
Calabria	1,38%	2.260.136,64	2.260.136,64
Camerino	0,45%	736.973,58	736.973,58
Cassino	0,45%	728.828,63	728.828,63
Catania	2,08%	3.390.633,40	3.390.633,40
Catanzaro	0,57%	923.784,40	923.784,40
Chieti e Pescara	1,23%	2.005.143,47	2.005.143,47
Ferrara	1,37%	2.237.740,15	2.237.740,15
Firenze	3,32%	5.415.893,22	5.415.893,22
Foggia	0,65%	1.054.298,59	1.054.298,59
Genova	2,38%	3.894.002,00	3.894.002,00
Insubria	0,71%	1.164.383,42	1.164.383,42
Macerat	0,52	851.362,	851.362,28
Politecnica delle Marche	1,07%	1.748.948,93	1.748.948,93
Messin	1,64	2.679.694,	2.679.694,24
Milano	4,36%	7.115.223,98	7.115.223,98
Milano Bicocca	2,00%	3.262.256,02	3.262.256,02
Milano Politecnico	2,94%	4.807.424,66	4.807.424,66
Modena e Reggio Emilia	1,50%	2.453.577,51	2.453.577,51
Molise	0,44%	718.125,20	718.125,20
Napoli Federico II	4,94%	8.066.412,38	8.066.412,38
Campania	1,74%	2.837.644,41	2.837.644,41
Napoli L'Orientale	0,46%	743.207,40	743.207,40
NAPOLI Parthenope	0,58%	939.477,98	939.477,98
Padova	4,94%	8.066.872,54	8.066.872,54
Palermo	2,57%	4.189.822,09	4.189.822,09
Parma	1,59%	2.600.318,89	2.600.318,89
Pavia	1,79%	2.923.552,07	2.923.552,07
Perugia	1,75%	2.856.920,81	2.856.920,81
Piemonte Orientale	0,79%	1.290.820,60	1.290.820,60
Pisa	2,92%	4.772.257,89	4.772.257,89
Reggio Calabria	0,44%	713.445,51	713.445,51
Roma La Sapienza	6,46%	10.550.467,38	10.550.467,38
Roma Tor Vergata	2,32%	3.790.443,70	3.790.443,70
Roma Tre	1,66%	2.715.897,58	2.715.897,58
Salento	0,99%	1.618.853,09	1.618.853,09
Salerno	1,81%	2.955.251,60	2.955.251,60
Sannio	0,36%	586.040,26	586.040,26
Sassari	1,08%	1.763.333,90	1.763.333,90
Siena	1,39%	2.269.854,73	2.269.854,73
Teramo	0,37%	607.956,19	607.956,19
Torino	4,18%	6.831.754,07	6.831.754,07
Torino Politecnico	2,01%	3.284.803,29	3.284.803,29
Trento	1,51%	2.473.457,61	2.473.457,61
Trieste	1,18%	1.930.866,34	1.930.866,34
Tuscia	0,62%	1.017.298,36	1.017.298,36
Udine	1,15%	1.879.206,61	1.879.206,61
Urbino Carlo Bo	0,60%	979.803,02	979.803,02
Venezia Cà Foscari	1,36%	2.212.646,79	2.212.646,79
Venezia Iuav	0,31%	501.032,84	501.032,84
Verona	1,63%	2.663.744,23	2.663.744,23
L'Aquila	0,96%	1.564.475,93	1.564.475,93
Foro Italico	0,12%	193.174,27	193.174,27
Stranieri Perugia	0,12%	192.345,07	192.345,07
Stranieri Siena	0,12%	190.055,33	190.055,33
TOTALE Università (A)	98,74%	161.221.016,96	161.221.016,96
Sissa - TS	0,24%	391.614,88	391.614,88
IMT Lucca	0,09%	151.064,10	151.064,10
IUSS	0,07%	119.805,40	119.805,40
Normale Pisa	0,32%	518.649,11	518.649,11
Sant'Anna Pisa	0,41%	673.558,16	673.558,16
GSSI	0,12%	202.248,00	202.248,00
TOTALE Scuole (B)	1,26%	2.056.939,63	2.056.939,63
TOTALE A+B	**100,00%**	**163.277.956,59**	**163.277.956,59**

* Le aliquote previste dalla TABELLA 4 allegata al DM 442/20, come specificato nel testo del Decreto Ministeriale sui criteri di riparto e utilizzazione del Fondo PNR, sono applicate alle singole Università e Scuole sulla dotazione da ripartire per ciascuno degli anni 2021 e 2022, modificate alla luce della dotazione specificamente destinata all'Università degli Studi di Trento e per la Scuola GSSI (le quali non hanno concorso alla ripartizione della quota premiale FFO).
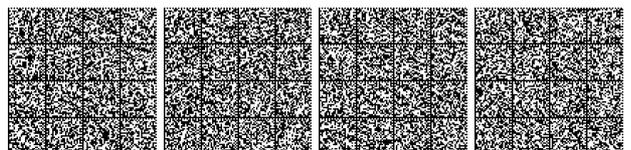
TABELLA B - Enti e Istituzioni pubbliche della ricerca: Riparto del Fondo PNR per le annualità 2021 e 2022

DM n. 744 dell'8-10-2020 - RIPARTO FOE (aliquote calcolate sull'importo del finanziamento totale per singolo ente)		Importo (euro) - 2021	Importo (euro) - 2022
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)	37,40%	13.734.927	13.734.927
Agenzia spaziale italiana (ASI)	28,57%	10.491.129	10.491.129
Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)	16,94%	6.221.400	6.221.400
Istituto nazionale di astrofisica (INAF)	6,27%	2.303.009	2.303.009
Istituto naz.le di geofisica e vulcanologia (INGV)	3,90%	1.433.885	1.433.885
Istituto nazionale ricerca metrologica (INRIM)	1,21%	443.107	443.107
Ist. naz. oceanografia e geofisica sperim.le (OGS)	1,11%	409.247	409.247
Stazione zoologica A Dhorn	0,82%	301.376	301.376
Consorzio Area di ricerca scient. e tecn. Trieste	1,54%	564.912	564.912
Ist. naz. di alta matematica "F. Severi" (INDAM)	0,16%	57.888	57.888
Museo storico fisica –Centro studi e ric. E. Fermi	0,13%	47.436	47.436
Istituto italiano di studi germanici	0,08%	28.096	28.096
INDIRE*	0,70%	258.818	258.818
INVALSI*	0,31%	112.834	112.834
Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A*	0,80%	293.049	293.049
ANVUR*	0,06%	20.932	20.932
TOTALE	**100,00%**	**36.722.043,41**	**36 722 043,41**

*Per tali enti il DM di riparto non prevede la medesima classificazione per tipologia di interventi fissata per gli altri EPR ("assegnazione ordinaria", "progettualità di carattere straordinario", "attività di ricerca a valenza internazionale", "progettualità di carattere continuativo". L'art. 1, comma 4 del DM dispone infatti che "La residua disponibilità di cui al comma 1, pari a € 32.755.114, è destinata al finanziamento di iniziative fissate per legge o altra disposizione o per specifiche iniziative, come di seguito dettagliato:
a) € 14.000.000 destinati ad Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. con erogazione diretta alla stessa, ai sensi dell'art. 2, co. 2 d.l. n. 7/2005, convertito, con modificazioni, con l. n. 43/2005;
b) € 12.364.653 destinati al funzionamento dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educative (INDIRE), ai sensi dell'art. 19, co. 3 d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni,con legge n. 111/2011;
c) € 5.390.461 destinati al funzionamento dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), ai sensi dell'art. 19, co.3 d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, con legge n. 111/2011;
d) € 1.000.000 da trasferire all'ANVUR, quale contributo per la VQR di ciascun soggetto, ai sensi dell'art. 12, co. 7, secondo periodo, del d.P.R. n. 76/2010, in relazione alle esigenze della stessa Agenzia per lo svolgimento delle attività di valutazione della qualità della ricerca degli enti pubblici di ricerca"

21A04932
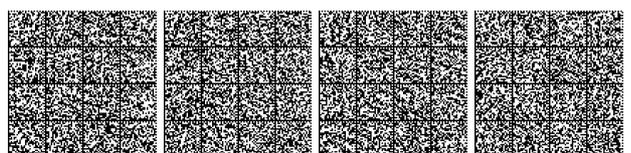
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 luglio 2021.

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel Supplemento 10.5 della Farmacopea europea 10ª edizione ed eliminazione delle monografie Colecalciferolo concentrato idrodispersibile (0598) e Teobromina (0298).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 124 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie»;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante «Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico»;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242 recante «Revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale»;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752 recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»;

Vista la risoluzione AP-CPH (20)2 adottata in data 24 marzo 2020 dal Consiglio d'Europa, *European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care* (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l'entrata in vigore dal 1° luglio 2021 del Supplemento 10.5 della Farmacopea Europea 10ª edizione;

Vista la risoluzione AP-CPH (20)5 adottata in data 17 luglio 2020 dal Consiglio d'Europa, *European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care* (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l'eliminazione dal 1° luglio 2021 della monografia Colecalciferolo concentrato idrodispersibile (0598);

Vista la risoluzione AP-CPH (20)6 adottata in data 20 ottobre 2020 dal Consiglio d'Europa, *European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care* (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l'eliminazione dal 1° luglio 2021 della monografia Teobromina (0298);

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalla richiamata risoluzione, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nel Supplemento 10.5 della Farmacopea europea 10ª edizione, elencati nell'allegato al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° luglio 2021.

2. Le monografie Colecalciferolo concentrato idrodispersibile (0598) e Teobromina (0298), elencate nella sezione «Testi eliminati» dello stesso allegato, sono eliminate dalla Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana dal 1° luglio 2021.

3. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Gli stessi testi, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2021

Il Ministro: SPERANZA

ALLEGATO
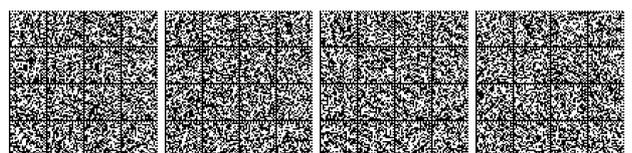
CONTENUTO DEL SUPPLEMENTO 10.5 DELLA FARMACOPEA EUROPEA 10ª EDIZIONE

NUOVI TESTI

CAPITOLI GENERALI

n.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
2.4.33.	Tetrabutylammonium in radiopharmaceutical preparations	Tétrabutylammonium dans les préparations radiopharmaceutiques	Tetrabutilammonio nelle preparazioni radiofarmaceutiche
5.18.	Methods of pretreatment for preparing traditional Chinese drugs: general information	Méthodes de prétraitement utilisées pour préparer les médicaments traditionnels chinois : informations générales	Metodo di pretrattamento nella preparazione di medicinali tradizionali cinesi: informazioni generali

FORME FARMACEUTICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Emplastra medicata	(3032)	Plasters, medicated	Emplâtres médicamenteux	Cerotti, medicati
Praeparationes intravesicales	(2811)	Intravesical preparations	Préparations intravésicales	Preparazioni endovescicali

MONOGRAFIE
PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE E
MATERIE PRIME PER PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
PSMA-1007 (18F) solutio iniectabilis	(3116)	PSMA-1007 (^{18}F) injection	PSMA-1007 (^{18}F) (solution injectable de)	PSMA-1007 (^{18}F) preparazione iniettabile

DROGHE VEGETALI e
PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Chaenomeles fructus	(2713)	Chaenomeles fruit	Cognassier du Japon (fruit de)	Chaenomeles frutto

MOMONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Ethanolaminum	(2847)	Ethanolamine	Ethanolamine	Etanolamina
Ibandronatum natricum monohydricum	(2771)	Ibandronate sodium monohydrate	Ibandronate sodique monohydraté	Ibandronato sodio monoidrato
Pemetrexedum dinatricum 2.5-hydricum	(3046)	Pemetrexed disodium 2.5-hydrate	Pémétrexed disodique 2,5-hydraté	Pemetrexed disodio 2.5 idrato
Teriflunomidum	(3036)	Teriflunomide	Tériflunomide	Teriflunomide
Ticagrelori compressi	(3097)	Ticagrelor tablets	Ticagrélor (comprimés de)	Ticagrelor compresse

TESTI REVISIONATI
CAPITOLI GENERALI

n.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
2.6.27.	Microbiological examination of cell-based preparations	Contrôle microbiologique des produits cellulaires	Controllo microbiologico delle preparazioni di cellule
2.9.4.	Dissolution test for patches	Essai de dissolution des patches	Saggio di dissoluzione per i cerotti
4.	Reagents (*new, revised, corrected*)	Réactifs (*noveaux, revisés, corrigés*)	Reattivi (*nuovi, revisionati, corretti*)
5.22.	Names of herbal drugs used in traditional Chinese medicine	Noms des drogues végétales utilisées en médecine traditionnelle chinoise	Nomi delle droghe vegetali utilizzate nella medicina tradizionale Cinese

MONOGRAFIE
MONOGRAFIE GENERALI

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccina ad usum humanum	(0153)	Vaccines for human use	Vaccins pour usage humain	Vaccini per uso umano

FORME FARMACEUTICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Emplastra	(1011)	Patches	Patchs	Cerotti
Inhalanda	(0671)	Preparations for inhalation	Préparations pour inhalation	Preparazioni per inalazione
Parenteralia	(0520)	Parenteral preparations	Préparations parentérales	Preparazioni parenterali
Praeparationes molles ad usum dermicum	(0132)	Semi-solid preparations for cutaneous application	Préparations semi-solides pour application cutanée	Preparazioni semisolide per applicazione cutanea

VACCINI PER USO VETERINARIO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum bronchitidis infectivae aviariae vivum	(0442)	Avian infectious bronchitis vaccine (live)	Vaccin vivant de la bronchite infectieuse aviaire	Vaccino vivo della bronchite infettiva aviaria
Vaccinum herpesviris equini inactivatum	(1613)	Equine herpesvirus vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de l'herpèsvirus équin	Vaccino inattivato dell'infezione da herpesvirus equino
Vaccinum parvovirosis caninae vivum	(0964)	Canine parvovirosis vaccine (live)	Vaccin vivant de la parvovirose canine	Vaccino vivo della parvovirosi del cane

DROGHE VEGETALI e
PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Bupleuri radix	(2562)	Bupleurum root	Bupleurum (racine de)	Bupleurum radice
Echinaceae angustifolia radix	(1821)	Narrow-leaved coneflower root	Echinacea angustifolia (racine d')	Echinacea angustifolia radice
Echinaceae pallida radix	(1822)	Pale coneflower root	Echinacea pallida (racine d')	Echinacea pallida radice
Echinaceae purpureae herba	(1823)	Purple coneflower herb	Echinacea purpurea (parties aériennes fleuries d')	Echinacea purpurea parti aeree fiorite
Echinaceae purpureae radix	(1824)	Purple coneflower root	Echinacea purpurea (racine d')	Echinacea purpurea radice
Eucalypti aetheroleum	(0390)	Eucalyptus oil	Eucalyptus (huile essentielle d')	Eucalipto essenza
Myrtilli fructus siccum	(1588)	Bilberry fruit, dried	Myrtille (fruit sec de)	Mirtillo nero frutto secco
Sinomenii caulis	(2450)	Orientvine stem	Sinomenium (tige de)	Sinomenium stelo

PREPARAZIONI OMEOPATICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Magnesi hydrogenophosphas trihydricus ad praeparationes homoeopathicas	(2505)	Magnesium phosphoricum for homoeopathic preparations	Magnesia phosphorica pour préparations homéopathiques	Magnesium phosphoricum per preparazioni omeopatiche
Semecarpus anacardium ad praeparationes homoeopathicas	(2094)	Anacardium for homoeopathic preparations	Anacardium orientale pour préparations homéopathiques	Anacardium orientale per preparazioni omeopatiche

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Acidum phosphoricum concentratum	(0004)	Phosphoric acid, concentrated	Phosphorique (acide) concentré	Acido fosforico concentrato
Acidum phosphoricum dilutum	(0005)	Phosphoric acid, dilute	Phosphorique (acide) dilué	Acido fosforico diluito
Alfacalcidolum	(1286)	Alfacalcidol	Alfacalcidol	Alfacalcidolo
Bacitracinum	(0465)	Bacitracin	Bacitracine	Bacitracina
Bacitracinum zincum	(0466)	Bacitracin zinc	Bacitracine-zinc	Bacitracina zinco
Betamethasoni natrii phosphas	(0810)	Betamethasone sodium phosphate	Bétaméthasone (phosphate sodique de)	Betametasone sodio fosfato
Calcii acetas	(2128)	Calcium acetate	Calcium (acétate de)	Calcio acetato
Calcii stearas	(0882)	Calcium stearate	Calcium (stéarate de)	Calcio stearato
Captoprilum	(1079)	Captopril	Captopril	Captopril
Ciclosporinum	(0994)	Ciclosporin	Ciclosporine	Ciclosporina
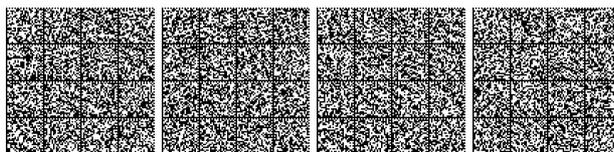
Clomifeni citras	(0997)	Clomifene citrate	Clomifène (citrate de)	Clomifene citrato
Clotrimazolum	(0757)	Clotrimazole	Clotrimazole	Clotrimazolo
Codeini phosphas sesquihydricus	(0075)	Codeine phosphate sesquihydrate	Codéine (phosphate de) sesquihydraté	Codeina fosfato sesquidrato
Cupri sulfas	(0893)	Copper sulphate	Cuivre (sulfate de)	Rame solfato
Dacarbazinum	(1691)	Dacarbazine	Dacarbazine	Dacarbazina
Dexamethasoni natrii phosphas	(0549)	Dexamethasone sodium phosphate	Dexaméthasone (phosphate sodique de)	Desametasone sodio fosfato
Dihydrostreptomycini sulfas ad usum veterinarium	(0485)	Dihydrostreptomycin sulphate for veterinary use	Dihydrostreptomycine (sulfate de) pour usage vétérinaire	Diidrostreptomicina solfato per uso veterinario
Erythropoietini solutio concentrata	(1316)	Erythropoietin concentrated solution	Erythropoïétine (solution concentrée d')	Eritropoietina soluzione concentrata
Ferrosi fumaras	(0902)	Ferrous fumarate	Fumarate ferreux	Ferroso fumarato
Ferrosi gluconas hydricus	(0493)	Ferrous gluconate hydrate	Gluconate ferreux hydraté	Ferroso gluconato idrato
Fludarabini phosphas	(1781)	Fludarabine phosphate	Fludarabine (phosphate de)	Fludarabina fosfato
Gemcitabini hydrochloridum	(2306)	Gemcitabine hydrochloride	Gemcitabine (chlorhydrate de)	Gemcitabina cloridrato
Gliclazidum	(1524)	Gliclazide	Gliclazide	Gliclazide
Glipizidum	(0906)	Glipizide	Glipizide	Glipizide
Heparinum calcicum	(0332)	Heparin calcium	Héparine calcique	Eparina calcica
Heparina massae molecularis minoris	(0828)	Heparins, low-molecular-mass	Héparines de basse masse moléculaire	Eparine a bassa massa molecolare
Kanamycini monosulfas	(0032)	Kanamycin monosulphate	Kanamycine (monosulfate de)	Kanamicina monosolfato
Kanamycini sulfas acidus	(0033)	Kanamycin acid sulphate	Kanamycine (sulfate acide de)	Kanamicina solfato acido
Lamivudinum	(2217)	Lamivudine	Lamivudine	Lamivudina
Magnesii subcarbonas ponderosus	(0043)	Magnesium carbonate, heavy	Magnésium (carbonate de) lourd	Magnesio carbonato pesante
Natrii bromidum	(0190)	Sodium bromide	Sodium (bromure de)	Sodio bromuro
Omeprazolum	(0942)	Omeprazole	Oméprazole	Omeprazolo
Paroxetini hydrochloridum hemihydricum	(2018)	Paroxetine hydrochloride hemihydrate	Paroxétine (chlorhydrate de) hémihydraté	Paroxetina cloridrato emidrato
Penicillaminum	(0566)	Penicillamine	Pénicillamine	Penicillamina
Ramiprilum	(1368)	Ramipril	Ramipril	Ramipril
Ricini oleum raffinatum	(2367)	Castor oil, refined	Ricin (huile de) raffinée	Olio di ricino raffinato
Ricini oleum virginale	(0051)	Castor oil,virgin	Ricin (huile de) vierge	Olio di ricino vergine
Ranitidini hydrochloridum	(0946)	Ranitidine hydrochloride	Ranitidine (chlorhydrate de)	Ranitidina cloridrato
Somatostatinum	(0949)	Somatostatin	Somatostatine	Somatostatina
Sulindacum	(0864)	Sulindac	Sulindac	Sulindac
Titanii dioxidum	(0150)	Titanium dioxide	Titane (dioxyde de)	Titanio diossido
Zidovudinum	(1059)	Zidovudine	Zidovudine	Zidovudina
Zinci stearas	(0306)	Zinc stearate	Zinc (stéarate de)	Zinco stearato

TESTI CORRETTI

CAPITOLI GENERALI

n.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in taliano
2.2.2.	Degree of coloration of liquids	Dégre de coloration des liquides	Grado di colorazione dei liquidi (*la correzione riguarda solo il testo inglese*)
2.8.24.	Foam index	Indice de mousse	Indice di schiuma

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Ammonii bromidum	(1389)	Ammonium bromide	Ammonium (bromure d')	Ammonio bromuro
Cefuroximum axetili	(1300)	Cefuroxime axetil	Céfuroxime axétil	Cefuroxima axetile
Codeini hydrochloridum dihydricum	(1412)	Codeine hydrochloride dihydrate	Codéine (chlorhydrate de) dihydraté	Codeina cloridrato diidrato
Codeini phosphas hemihydricus	(0074)	Codeine phosphate hemihydrate	Codéine (phosphate de) hémihydraté	Codeina fosfato emiidrato
Codeinum monohydricum	(0076)	Codeine monohydrate	Codéine monohydraté	Codeina monoidrato
Indapamidum	(1108)	Indapamide	Indapamide	Indapamide

Kalii bromidum	(0184)	Potassium bromide	Potassium (bromure de)	Potassio bromuro

TESTI IL CUI TITOLO È STATO MODIFICATO

CAPITOLI GENERALI

n.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in taliano
2.9.4.	Dissolution test for patches	Essai de dissolution des patches	Saggio di dissoluzione per i cerotti
	previously	*en remplacement*	*in sostituzione di*
	Dissolution test for transdermal patches	Essai de dissolution des dispositifs transdermiques	Saggio di dissoluzione per i cerotti transdermici

MONOGRAFIE

No.	Titoli inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
(1011)	Patches	Patchs	Cerotti
	previously	*en remplacement*	*in sostituzione di*
	Patches, trasdermal	Dispositifs transdermiques	Cerotti transdermici
(0493)	Ferrous gluconate hydrate	Gluconate ferreux hydraté	Ferroso gluconato idrato
	previously	*en remplacement*	*in sostituzione di*
	Ferrous gluconate	Gluconate ferreux	Ferroso gluconato

TESTI ELIMINATI

I testi riportati di seguito sono eliminati dalla Farmacopea Europea dal 1 luglio 2021

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Cholecalciferolum in aqua disperdibile	(0598)	Cholecalciferol concentrate (water-dispersible form)	Cholécalciférol (concentrat de), forme hydrodispersible	Colecalciferolo concentrato idrodispersibile
Theobrominum	(0298)	Theobromine	Théobromine	Teobromina

I testi riportati di seguito sono eliminati dalla Farmacopea Europea dal 1 aprile 2021

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Amobarbitalum	(0594)	Amobarbital	Amobarbital	Amobarbital
Amobarbitalum natricum	(0166)	Amobarbital sodium	Amobarbital sodique	Amobarbital sodico
Insulinum biphasicum iniectabile	(0831)	Insulin injection, biphasic	Insuline biphasique (préparation injectable d')	Insulina bifasica preparazione iniettabile
Metrifonatum	(1133)	Metrifonate	Métrifonate	Metrifonato

I testi riportati di seguito sono eliminati dalla Farmacopea Europea dal 1 gennaio 2021

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Acidum nalidixicum	(0701)	Nalidixic acid	Nalidixique (acide)	Acido nalidixico
Carisoprodolum	(1689)	Carisoprodol	Carisoprodol	Carisoprodol
Meprobamatum	(0407)	Meprobamate	Méprobamate	Meprobamato

I testi riportati di seguito sono eliminati dalla Farmacopea Europea dal 1 luglio 2020

CAPITOLI

No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
2.6.24.	Avian viral vaccines: tests for extraneous agents in seed lots	Vaccins viraux aviaires: recherche des agents étrangers dans les lots de semence	Vaccini virali aviari: saggi per gli agenti estranei nei lotti di semenza
2.6.25.	Avian live virus vaccines: tests for extraneous agents in batches of finished product	Vaccins viraux vivants aviaires: recherche des agents étrangers dans les lots de produit final	Vaccini virali vivi aviari: saggi per gli agenti estranei nei lotti di prodotto finito

I testi riportati di seguito sono eliminati dalla Farmacopea Europea dal 1 aprile 2020

MONOGRAFIE

DROGHE VEGETALI e

PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI

No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
(0208)	Senna pods, Tinnevelly	Séné de l'Inde ou de Tinnevelly (fruit de)	Senna Tinnevelly frutto

MONOGRAFIE

No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
(1637)	Insulin, bovine	Insuline bovine	Insulina bovina
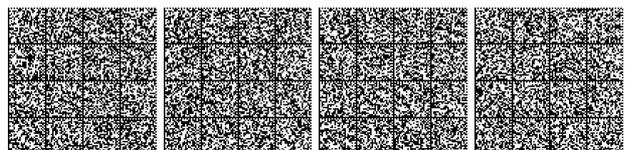
ERRATA
MONOGRAFIE

No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
(0179)	Erytromycin	Érythromycine	Eritromicina l'introduzione di un limite ≤ 1,0 per l'impurezza M pubblicata nel Supplemento 10.4 versione cartacea in lingua Inglese non è corretto. La correzione riguarda solo la versione cartacea della monografia e non la versione online, scaricabile, e le versioni in Francese. Il testo corretto è incluso nella versione cartacea del Supplemento 10.5.
(2090)	Danaparoid sodium	Danaparoïde sodique	Danaparoid sodico il tempo dall'aggiunta del substrato cromogenico a partire dalla quale deve essere effettuata la prima misurazione dell'assorbanza nel saggio di attività anti-fattore IIa, è stata erroneamente cancellata nella versione inglese del testo pubblicato nel Supplemento 10.3. La correzione riguarda solo la versione cartacea della monografia essendo le versioni online e scaricabili già corrette. E non riguarda le versioni in francese. Il testo corretto è incluso nella versione cartacea del Supplemento 10.5.

21A04961

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 30 luglio 2021.

Designazione della Zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea del sito Stagno di San Teodoro, insistente nel territorio della Regione Sardegna.

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, gli articoli 2 (Ministero della transizione ecologica), 3 (Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica) e 4 (Comitato interministeriale per la transizione ecologica);

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 21 gennaio 2021, che adotta il tredicesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (UE) 2021/159;

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per il patrimonio naturalistico, con lettera prot. 105368 del 15 dicembre 2020 alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 dicembre 2014, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta Tavolara – Punta Cavallo;

Visto il decreto dell'assessorato regionale della difesa dell'ambiente della Regione Sardegna, n. 1026/1 del 17 gennaio 2018, che aggiorna il Piano di gestione del SIC ITB010011 Stagno di San Teodoro, con i quali sono stati approvati gli obiettivi e le misure di conservazione, relative al sito di interesse comunitario della regione biogeografica mediterranea;

Vista la delibera del Consorzio di gestione dell'area marina protetta di Tavolara – Punta Coda Cavallo n. 6 del 29 aprile 2019, acquisita con nota del 25 febbraio 2021 protocollo n. 389, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Piano di gestione del SIC ITB010011 Stagno di San Teodoro, con l'impegno ad integrarlo nell'aggiornamento del regolamento di esecuzione e organizzazione;

Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone speciali di conservazione;
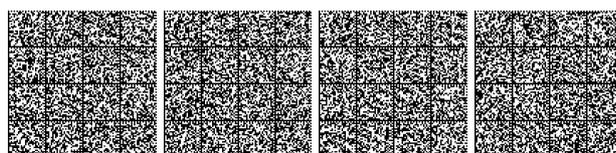
Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con il sopra citato atto, le stesse possono all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che la Regione Sardegna, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunicherà al Ministero della transizione ecologica i soggetti affidatari della gestione delle parti delle ZSC esterne all'area marina protetta;

Considerata la necessità di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione di cui ai sopracitati atti regionali e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della regione e degli enti gestori delle aree naturali protette di rilievo nazionale, per le parti delle ZSC ricadenti all'interno del territorio di competenza, entro sei mesi dalla data del presente decreto;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli *habitat* di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quale «Zona speciale di conservazione» del sito di importanza comunitaria SIC ITB010011 Stagno di San Teodoro della regione biogeografica mediterranea insistente nel territorio della Regione Sardegna;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Sardegna con nota prot. n. 7090 del 16 luglio 2021;

Decreta:

Art. 1.

Designazione ZSC

1. È designato quale Zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea il sito, di tipo B, ITB010011 Stagno di San Teodoro, con un'estensione pari a 820 ettari, insistente nel territorio della Regione Sardegna, già proposto alla Commissione europea quale Sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE.

2. La cartografia e i tipi di *habitat* naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali la ZSC di cui al comma 1 è designata, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente all'omonimo SIC con lettera prot. 105368 del 15 dicembre 2020. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero della transizione ecologica, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Obiettivi e misure di conservazione

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di *habitat* naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nei siti, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli *habitat* naturali e degli *habitat* di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativi alla ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli approvati con il decreto ministeriale 3 dicembre 2014 recante il regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta di Tavolara - Punta Coda Cavallo e quelli di cui al Piano di gestione approvato dalla Regione Sardegna con decreto dell'assessorato regionale della difesa dell'ambiente n. 1026/1 del 17 gennaio 2018, già operativi.

2. Lo stralcio degli atti di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero della transizione ecologica nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Per le porzioni di ZSC ricadenti all'interno dell'area marina protetta gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1 integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi.

4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 possono essere integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la banca dati Natura 2000. Per le porzioni di ZSC ricadenti all'interno del territorio dell'area marina protetta, tale allineamento è assicurato in accordo con l'ente gestore.

5. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Sardegna. Per le porzioni di ZSC ricadenti all'interno dell'area marina protetta, tali integrazioni sono approvate dall'ente gestore. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero della transizione ecologica.

6. Alla ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La Regione Sardegna, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero della transizione ecologica il soggetto affidatario della gestione delle parti della ZSC esterne all'area marina protetta.

2. Per le porzioni della ZSC ricadenti all'interno dell'area marina protetta Tavolara - Punta Coda Cavallo, la gestione rimane affidata all'ente gestore di quest'ultima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2021

Il Ministro: CINGOLANI

21A04864

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 agosto 2021.

Conferma dell'incarico al Consorzio Vini Colli Bolognesi a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» e sulla DOC «Colli Bolognesi».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2012, n. 7296, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 94 del 21 aprile 2012, successivamente confermato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio Vini Colli Bolognesi ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» ed alla DOC «Colli Bolognesi»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio Vini Colli Bolognesi, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio Vini Colli Bolognesi, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio Vini Colli Bolognesi può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3, del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio Vini Colli Bolognesi richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOCG «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» e per la DOC «Colli Bolognesi»;

Considerato che il Consorzio Vini Colli Bolognesi ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» e per la DOC «Colli Bolognesi». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 7344/2021 del 27 maggio 2021 dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio Vini Colli Bolognesi a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le denominazioni «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» e «Colli Bolognesi»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 23 marzo 2012, n. 7296, al Consorzio Vini Colli Bolognesi, con sede legale in loc. San Teodoro - Monteveglio (BO), via Abbazia, n. 30/C, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» e sulla DOC «Colli Bolognesi».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 23 marzo 2012, n. 7296, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 3 agosto 2021

Il dirigente: CAFIERO

21A04861

DECRETO 3 agosto 2021.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Vini Vesuvio a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOP «Vesuvio» e sulla IGP «Pompeiano».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei

nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2015, n. 45784, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 163 del 16 luglio 2015, successivamente confermato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio Tutela Vini Vesuvio ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOP «Vesuvio» ed alla IGP «Pompeiano»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio Tutela Vini Vesuvio, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio Tutela Vini Vesuvio, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio Tutela Vini Vesuvio può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio Tutela Vini Vesuvio richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOP «Vesuvio» e per la IGP «Pompeiano»;

Considerato che il Consorzio Tutela Vini Vesuvio ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4, dell'art. 41, della legge n. 238 del 2016 per la DOP «Vesuvio» e per la IGP «Pompeiano». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 293/2021 del 9 giugno 2021 dall'organismo di controllo, Agroqualità S.p.a., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio Tutela Vini Vesuvio a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le denominazioni «Vesuvio» e «Pompeiano»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 24 giugno 2015, n. 45784, al Consorzio Tutela Vini Vesuvio, con sede legale in Santa Anastasia (NA), via Pomigliano, n. 6, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOP «Vesuvio» e sulla IGP «Pompeiano».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 24 giugno 2015, n. 45784, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 3 agosto 2021

Il dirigente: CAFIERO

21A04862
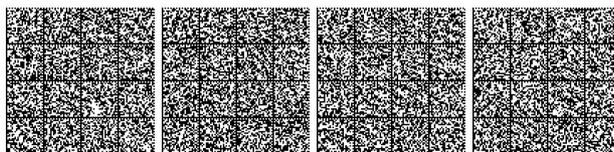
DECRETO 3 agosto 2021.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del Franciacorta a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG «Franciacorta», sulla DOC «Curtefranca» e sulla IGT «Sebino».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 2012, n. 8356 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 26 aprile 2012, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio per la tutela del Franciacorta ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Franciacorta», alla DOC «Curtefranca» ed alla IGT «Sebino»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio per la tutela del Franciacorta, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio per la tutela del Franciacorta, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto Ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio per la tutela del Franciacorta può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio per la tutela del Franciacorta richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOCG «Franciacorta», per la DOC «Curtefranca» e per la IGT «Sebino»;

Considerato che il Consorzio per la tutela del Franciacorta ha dimostrato la rappresentatività di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Franciacorta», per la DOC «Curtefranca» e per la IGT «Sebino». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 07/F/21/8764

del 2 luglio 2021 dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del Franciacorta a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le denominazioni «Franciacorta», «Curtefranca» e «Sebino»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 6 aprile 2012, n. 8356 e e successive modificazioni ed integrazioni, al Consorzio per la tutela del Franciacorta, con sede legale in Erbusco (BS), Via G. Verdi, n. 23, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Franciacorta», sulla DOC «Curtefranca» e sulla IGT «Sebino».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 6 aprile 2012, n. 8356 e e successive modificazioni ed integrazioni, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 3 agosto 2021

Il dirigente: CAFIERO

21A04863

PROVVEDIMENTO 4 agosto 2021.

Iscrizione della denominazione «Olio di Roma» IGP nel registro europeo delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento di esecuzione (UE) 2021/1261 della Commissione del 26 luglio 2021, la denominazione «Olio di Roma» IGP riferita alla categoria «Oli e grassi», di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione è iscritta quale Indicazione geografica nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, come previsto dall'art. 52, paragrafo 3, lettera b del regolamento (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione del disciplinare di produzione della IGP «Olio di Roma» e, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Olio di Roma» nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1261 della Commissione del 26 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L 228/28 del 2 agosto 2021.

I produttori che intendono porre in commercio l'indicazione geografica protetta «Olio di Roma», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 4 agosto 2021

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA «OLIO DI ROMA»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Olio di Roma», è riservata all'olio extra vergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'«Olio di Roma» a indicazione geografica protetta si contraddistingue per la grande varietà di caratteristiche sensoriali che traggono origine dal genotipo delle sue numerose cultivar autoctone, dalle particolarità dell'ambiente geografico e pedo-climatico e dalle tecniche colturali ed estrattive proprie del territorio di origine.

All'olfatto si caratterizza per un netto fruttato di oliva di intensità variabile con evidenti note di pomodoro e/o carciofo e/o mandorla e/o erbaceo.

Al gusto si esprime con sentori vegetali, note di amaro e piccante di intensità variabile a cui possono associarsi note di pomodoro e/o carciofo e/o mandorla e/o erbaceo.

All'atto della certificazione l'olio extra vergine di oliva ad indicazione geografica protetta «Olio di Roma» deve rispondere ai parametri specifici per come di seguito indicati.

Colore: dal verde al giallo oro con variazione cromatica nel tempo.

Caratteristiche organolettiche (metodo *COI)*:

Descrittore	Mediana
Fruttato	2 - 6
Amaro	2 - 5
Piccante	2 - 5
Pomodoro e/o carciofo e/o erbaceo e/o mandorla	1 - 4,5

Caratteristiche chimico-fisiche:

Acidità (espressa in acido oleico): =< 0,4%;

Numero di perossidi<= 12 mEq02 /kg;

Acido oleico minimo 70%;

Tocoferoli > = 150 mg/kg;

Biofenoli totali > = 220 mg/kg;

K232<= 2,20;

K270<= 0,200

I parametri non espressamente citati sono in ogni caso conformi alla vigente normativa U. E. per gli oli extravergine di oliva.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione dell'Indicazione Geografica Protetta «Olio di Roma» comprende i seguenti comuni:

Intera Provincia di Viterbo;

Provincia di Rieti: Collevecchio, Stimigliano, Forano, Selci, Cantalupo in Sabina, Poggio Catino, Fara in Sabina, Castelnuovo di Farfa, Toffia, Salisano, Poggio Nativo, Frasso Sabino, Scandriglia, Orvinio, Mompeo, Casaprota, Poggio San Lorenzo, Monteleone Sabino, Poggio Moiano, Colle di Tora, Montenero Sabino, Montebuono, Tarano, Torri in Sabina, Vacone, Configni, Cottanello, Montasola, Casperia, Roccantica, Torricella in Sabina, Montopoli di Sabina, Magliano Sabina, Poggio Mirteto, Rocca Sinibalda Longone Sabino, Monte San Giovanni in Sabina, Varco Sabino, Belmonte in Sabina, Rieti, Cantalice, Borgo Velino, Antrodoco, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Contigliano, Ascrea, Colli sul Vellino, Vacone, Morro Reatino, Paganico Sabino, Pescorocchiano, Poggio Bustone, Pozzaglia Sabina e Rivodutri;

Intera Provincia di Roma tranne i comuni di Anzio, Arcinazzo Romano, Allumiere, Camerata Nuova, Colleferro, Jenne, Tolfa, Riofreddo, Santa Marinella, Valmontone, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano;

Intera Provincia di Frosinone tranne i comuni di Acquafondata, Filettino, Trevi nel Lazio e Viticuso;

Intera Provincia di Latina tranne di comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia e San Felice Circeo.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli *output*. Attraverso l'iscrizione in appositi elenchi degli olivicoltori (aziende agricole), dei frantoiani e dei confezionatori gestiti dalla struttura di controllo, è garantita la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'Organismo di Controllo, secondo quanto disposto dal Disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Cultivar di olivo

Le varietà presenti che concorrono all'Indicazione Geografica Protetta «Olio di Roma»", senza altra menzione geografica aggiuntiva, da sole o congiuntamente, sono:

Varietà Autoctone:

1. Itrana;
2. Carboncella;
3. Moraiolo;
4. Caninese;
5. Salviana;
6. Rosciola;
7. Marina;
8. Sirole;
9. Maurino;
10. Pendolino;

Varietà di uso consuetudinario:

1 Frantoio;

2 Leccino;

per un minimo del 80%. Sono ammesse altre varietà, di cui al registro nazionale delle varietà di piante da frutto ammesse alla commercializzazione, istituito dal decreto legislativo 25 giugno 2010 n. 124, fino ad un massimo del 20%.

Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'Indicazione geografica protetta «Olio di Roma», devono essere quelle tradizionali e ordinarie della zona e, in ogni modo, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

I sesti d'impianto, le distanze e le forme d'allevamento e i sistemi di potatura, devono essere quelli razionali dal punto di vista agronomico atti a non modificare le caratteristiche qualitative delle olive e dell'olio.

La fertilizzazione, l'irrigazione, la gestione del suolo e la difesa fitosanitaria devono effettuarsi nel rispetto dei disciplinari di produzione integrata approvati della Regione Lazio.

La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'Indicazione geografica protetta «Olio di Roma», viene effettuata entro il 31 dicembre di ciascun anno.

La produzione unitaria massima consentita, non può superare la quantità di 9.500 kg di olive per ettaro.

Modalità di raccolta, stoccaggio e oleificazione

1) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'Indicazione geografica protetta «Olio di Roma», avviene direttamente dalla pianta, manualmente o con mezzi meccanici. È vietato l'uso di prodotti cascolanti o di abscissione. È altresì vietato l'utilizzo delle olive cadute naturalmente sul terreno e/o sulle reti di raccolta permanenti.

2) Le olive raccolte, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, devono essere trasportate con cura, in cassette, cassoni o altri contenitori rigidi che favoriscano l'aereazione. L'eventuale conservazione delle olive presso i frantoi, deve avvenire in cassette, cassoni o altri contenitori rigidi che favoriscano l'aereazione, evitando fenomeni di surriscaldamento e/o fermentazione. Le olive devono essere lavorate nel più breve tempo possibile e comunque entro i due giorni successivi alla raccolta, compresa l'eventuale sosta in frantoio, che deve essere la più breve possibile.

3) Prima della molitura le olive devono essere sottoposte ad un processo di defogliazione e lavaggio a temperatura ambiente. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino le caratteristiche peculiari originarie dei frutti. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%. Sono esclusi opifici con sistema di estrazione a presse.

4) Avvenuta l'estrazione, l'olio deve essere conservato in recipienti di acciaio inox o di altro materiale idoneo alla conservazione dell'olio con valore di temperatura atto a mantenere le specifiche caratteristiche qualitative dello stesso.

5) Per lo stoccaggio dell'olio è possibile utilizzare gas inerti.

La coltivazione delle olive e l'estrazione dell'olio devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Dopo l'estrazione, l'olio deve essere conservato in recipienti di acciaio inox o di altro materiale idoneo alla conservazione dell'olio, perfettamente puliti e senza tracce di detergenti, ubicati in locali per la conservazione ottimale dell'olio extravergine di oliva, al fine di evitare variazioni indesiderate delle caratteristiche chimiche ed organolettiche del prodotto.

Prima del confezionamento l'olio deve essere sottoposto a decantazione naturale, filtrazione, o altro mezzo di tipo fisico idoneo ad allontanare eventuali residui di lavorazione (morchie, acque di vegetazione). Per ciò che riguarda lo stoccaggio nei contenitori, è possibile utilizzare gas inerti.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

L'areale di cui all'art. 3, al centro della nostra penisola, è collocato nel medio versante tirrenico; si estende dagli Appennini fino al mar Tirreno con una prevalenza di fascia collinare (54% della superficie totale regionale) tipica proprio dell'*habitat* dell'olivo.

Tala situazione, caratterizza l'intero paesaggio dell'areale, con la presenza di olivi secolari e una ricchezza di ecotipi di olivo identitari dell'ambito geografico.

La coltura dell'olivo è diffusa su tutto il territorio di cui all'art 3 per una superficie investita di oltre 63.000 ettari che si estendono dal livello del mare fino agli 800 metri di altitudine, rappresentando quasi il 50% dell'intera superficie destinata complessivamente alle colture arboree.

Il clima dell'areale in questione è di tipo mediterraneo, con inverni e autunni miti e umidi, con estati calde e asciutte. La media delle temperature varia dai 3°C di gennaio ai 30°C di luglio.

Le piogge vanno da 600÷700 mm annui sulla fascia costiera ai 1.000 mm annui lungo le fasce collinari e nell'anti Appennino. I periodi più piovosi sono l'autunno e la primavera, con un marcato minimo estivo.

Tali condizioni ambientali-climatiche dell'areale di produzione dell'«Olio di Roma» sono caratterizzate in modo determinante dai venti di provenienza tirrenica che influenzano la fascia di territorio pianeggiante e collinare.

Le condizioni di coltivazione dell'olivo nell'areale IGP, sono dovute a:

terreno di medio-impasto, con ricchezza di sostanza organica e reazione neutra o subalcalina;

temperature minime che non scendono a cinque gradi sotto lo zero nel periodo dicembre-febbraio;

temperature massime che non superano i 34°C nel periodo luglio-agosto;

piovosità media annua superiore a 600 mm;

piovosità estiva raramente superiore ai 30 mm, con aridità nel periodo di luglio-agosto;

piovosità autunnale raramente inferiore ai 120 mm nel periodo settembre - ottobre.

Le caratteristiche distintive dell'«Olio di Roma» sono dovute a queste particolarissime condizioni geografiche, orografiche e pedoclimatiche, che rendono eccezionale la vocazionalità agronomica dell'olivo.

Questo particolare andamento climatico che si verifica nell'areale geografico tipico di coltivazione, durante le fasi di inolizione e maturazione dei frutti rappresenta il fattore ambientale essenziale nella determinazione degli indici di qualità del prodotto, quali il contenuto fenolico e quello volatile. Infatti:

gli stress termici ed idrici (agosto-settembre) che si verificano durante la fase di inolizione delle olive inducono la sintesi di polifenoli che si accumulano all'interno delle drupe. I polifenoli si formano a seguito di stress intensi, quali stress idrico e/o termico e vengono utilizzati dall'albero stesso per contrastare la produzione di radicali liberi;

le piogge autunnali (ottobre-novembre), invece, favoriscono la sintesi dei composti volatili.

Questa particolare successione temporale di stress idrico dovuto al caldo/asciutto durante l'inolizione e di piogge autunnali con condizioni più fresche ed umide durante la maturazione dei frutti, determina prima l'accumulo di polifenoli (amaro e piccante) e successivamente l'accumulo di composti volatili (pomodoro e/o carciofo e/o erbaceo e/o mandorla).

Sono proprio l'insieme dei valori di polifenoli/biofenoli (>=220 mg/kg), a conferire all' «Olio di Roma» quei valori di amaro (2-5), piccante (2-5) e che identificano in modo univoco il prodotto.

I composti volatili conferiscono, invece, un *range* di sentori vegetali identitari dell'IGP "Olio di Roma", quali: pomodoro e/o carciofo e/o erbaceo e/o mandorla (1-4,5).

Le varietà di olive presenti nell'areale, di cui all'art. 5, sono rappresentate da cultivar antiche, per lo più autoctone, diffuse sull'intero territorio o confinate in ambiti più ristretti e specializzati, che favoriscono, anche loro, all'ottenimento di quell'olio con caratteristiche chimiche e sensoriali specifiche: fruttato, amaro e piccante che rappresentano la caratteristica tipica di legame con la zona geografica di riferimento.

Il gusto di amaro e piccante è un elemento utile ad identificarne la «freschezza»: tali molecole nel tempo tendono ad ossidarsi perdendo il loro gusto caratteristico e le proprietà salutistiche che conferiscono al prodotto. A tale proposito, per veicolare questo concetto di «freschezza» del prodotto, è reso obbligatorio riportare in etichetta l'anno di raccolta delle olive.

Tra in fattori umani caratteristici, che influiscono sul prodotto specifico, ci sono tra le tecniche di coltivazione: l'epoca di raccolta e la gestione irrigua. L'epoca di raccolta è una tecnica colturale che viene eseguita nella zona di produzione ordinariamente da fine settembre fino al 31 dicembre di ciascun anno. La gestione irrigua, scarsamente utilizzata, ove praticata, è gestita di norma in deficit in modo da preservare i sentori vegetali tipici.

Altro fattore umano che influenza le caratteristiche dell'«Olio di Roma» è la tecnica di estrazione che esclude l'impiego di opifici con sistema di estrazione a presse, così da andare a tutelare e conservare le specificità del prodotto.

È importante evidenziare come l'interazione di queste caratteristiche colturali e climatiche, combinata con i genotipi di olivo coltivati, a determinare una espressione fenotipica unica.

Anche le tecniche estrattive contribuiscono alla tipicità dell'«Olio di Roma». Infatti sul territorio di cui all'art. 3 si contano più di 450 frantoi con un buon livello di dotazione tecnologica degli impianti, e provvisti di personale che ha accesso ad una adeguata formazione tecnica per continuo aggiornamento utile a garantire la migliore qualità dell'olio estratto e l'esaltazione delle caratteristiche di tipicità descritte all'art. 2.

In definitiva, le condizioni ambientali-climatiche dell'areale caratterizzano il prodotto che si presenta di colore giallo dorato con sfumature verdi più o meno intense; al naso si apre ampio ed elegante con sentori più o meno intensi di carciofo, erba fresca falciata, cicoria e pomodoro con ricordi di menta basilico e rosmarino. Al gusto si apre complesso e fine con toni più o meno intensi ed equilibrati di carciofo, cardo e pomodoro e mandorla dolce in chiusura. Ben espressi amaro e piccante.

Nell'areale di produzione, sin dal VII-VI a.C., si trovano tracce evidenti della utilizzazione della pianta a scopi alimentari. I Romani perfezionarono le tecniche di produzione ed estrazione dell'olio, diffondendo la coltura dell'olivo in tutti i territori conquistati. Per capire l'importanza del traffico dell'olio a Roma basta andare al quartiere Testaccio, antico porto fluviale *Emporium* dove giungevano i carichi di anfore che, una volta svuotate, venivano rotte e depositate, in tale quantità da formare una collina detta «monte dei cocci».

La superficie ad olivo nel Lazio raggiunse, nel 1813, 27.000 ettari con una produzione in olio di 3 milioni di chilogrammi. Nel 1938 la superficie destinata alla coltura specializzata dell'olivo nel Lazio è passata da 80.000 ettari a 84.000 nel 1952-56 e a 87.770 ettari nel 1966-70.

I numerosi riconoscimenti nazionali ed internazionali, la presenza costante, i premi ricevuti ai vari Concorsi oleari e la vendita come gadget, ai turisti della capitale presso numerosi punti vendita, dell'olio proveniente dal territorio di cui art. 3 ne hanno fatto crescere l'apprezzamento nazionale ed internazionale.
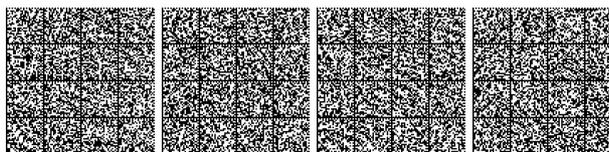
Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dai regolamenti comunitari vigenti. L'Ente di certificazione scelto è Agroqualità S.p.a., viale Cesare Pavese n. 305 - 00144 Roma; tel. 06/54228675; agroqualita@agroqualita.it

Art. 8.

Designazione e presentazione

L'«Olio di Roma» IGP deve essere commercializzato in recipienti consentiti dalla normativa vigente e con capacità non superiore a 5 litri, sigillati e provvisti di etichetta. L'etichetta deve riportare la dicitura olio extravergine di oliva «Olio di Roma» IGP che deve figurare con caratteri chiari ed indelebili, in modo da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati e consorzi purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

È consentito l'utilizzo della dicitura «monovarietale» seguita dal nome della cultivar utilizzata tra quelle elencate all'art. 5.

È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

21A04893

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 luglio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Omnia cooperativa sociale in liquidazione», in Tivoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante della «Omnia cooperativa sociale in liquidazione» ha chiesto che la stessa fosse ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, allegando la relativa documentazione;

Considerato quanto emerge dalla situazione economico-patrimoniale aggiornata al 31 marzo 2020 dalla quale si rileva una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 1.395.749,00 si riscontrano debiti a breve di euro 1.650.971,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -829.583,00;

Considerato che in data 15 giugno 2020, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa a tutti i soggetti interessati che non hanno comunicato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che, in data 12 luglio 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 12 luglio 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Fabio Tardanico;

Decreta:

Art. 1.

La «Omnia cooperativa sociale in liquidazione» con sede in Tivoli (RM) (codice fiscale n. 05389711002), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabio Tardanico nato a Caltanissetta (CL) il 20 settembre 1966 (codice fiscale TRDFBA66P20B429Z), e domiciliato in Roma, via G. Sacconi, n. 19.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella G.U.R.I. del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04933
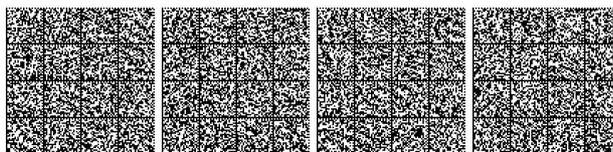
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORTIVO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO - CORTINA 2021

DECRETO 5 agosto 2021.

Approvazione dello stralcio del piano riferito all'intervento «L4N2 - Centro curling stadio Olimpico e magazzini stadio».

IL COMMISSARIO
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORTIVO
DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO - CORTINA 2021

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 ottobre 2017, con il quale ai sensi dell'art. 61, del decreto-legge n. 50/2017, è stato nominato il Commissario con poteri di impulso, di coordinamento e di monitoraggio nei confronti dei soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione delle azioni, delle iniziative e delle opere finalizzate alla realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, a Cortina d'Ampezzo nel marzo 2020 e nel febbraio 2021;

Visto l'art. 61, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017 e successive modifiche e integrazioni, a termini del quale il Commissario, entro sessanta giorni dalla data della sua nomina, nel limite delle risorse finanziarie indicate dal suddetto comma 2, predispone il Piano degli interventi, indicato al comma 1 del citato articolo, contenente la descrizione di ogni singolo intervento, la durata e le stime di costo;

Visto il Piano degli interventi per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino del 14 dicembre 2017, successivamente integrato ed inviato ai sensi del citato art. 61, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per il successivo invio alle competenti Commissioni parlamentari;

Considerato che il Piano - come anche successivamente integrato - è suddiviso in quattro livelli di interventi, quali:

livello 1: infrastrutture di gara e opere connesse indispensabili per la riuscita ottimale del progetto sportivo;

livello 2: infrastrutture di gara e opere complementari;

livello 3: infrastrutture complementari ai campionati del mondo che avranno una stretta ricaduta sul territorio e sulla comunità locale, in termini di ottimizzazione dei servizi per la cittadinanza e per lo sviluppo sostenibile del turismo;

livello 4: attività ricognitiva di studio finalizzata all'approvazione di studi di fattibilità che, se ritenuti sostenibili, si presenteranno in conferenza di servizi per il perfezionamento delle procedure volte all'approvazione dei progetti, in vista della successiva realizzazione (anche oltre il 2021);

Visto che, ai sensi del comma 4, dell'art. 61, del decreto-legge n. 50/2017, all'esito della Conferenza dei servizi il Commissario approva il Piano degli interventi con proprio decreto e che detto decreto «sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati, necessari alla realizzazione dell'intervento; può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale»;

Dato atto che, ai sensi del suddetto comma 4, il decreto commissariale di approvazione degli interventi e di ogni sua modifica o integrazione «è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo sport, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Comitato organizzatore»;

Considerato che in data 13 marzo 2018 è stato sottoscritto il protocollo di legalità tra il Commissario, la Prefettura - U.T.G. di Belluno e l'ANAS S.p.a, poi integrato con atto del 3 dicembre 2020, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti connessi all'organizzazione dei mondiali di Sci Alpino di Cortina d'Ampezzo, secondo quanto previsto dalle linee guida antimafia approvate con delibera CIPE n. 58 del 3 agosto 2011;

Considerato che l'art. 61, comma 8, del decreto-legge n. 50/2017 prevede che il Commissario per la realizzazione del progetto sportivo possa affidare mediante convenzione le funzioni di stazione appaltante per lo svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti;

Considerato che il sottoscritto Commissario ha convocato con nota prot. 324 del 21 giugno 2021 la Conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e dell'art. 61, comma 3 del decreto-legge n. 50/2017, per l'approvazione dell'intervento sopra indicato, ricompreso nel già richiamato Piano degli interventi (livello 4);

Considerato che, il giorno 20 luglio 2021 alle ore 11,00, presso la Sala Consiliare del Comune di Cortina d'Ampezzo, alla presenza del Commissario, che ha svolto le funzioni di Presidente della Conferenza, si sono riuniti i rappresentanti delle amministrazioni e degli enti invitati alla Conferenza di servizi, convocata in data 21 giugno 2021, con nota prot. n. 324, come asseverato nel relativo verbale;

Considerato che nell'ambito della Conferenza di Servizi e nei giorni a seguire, sono stati acquisiti i pareri favorevoli e favorevoli con raccomandazioni e/o prescrizioni, agli atti del procedimento;

Considerato che, il progetto esecutivo degli interventi di cui all'art. 1 che segue dovrà conformarsi ai pareri resi con prescrizioni al fine di acquisire gli eventuali ulteriori pareri, intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente;
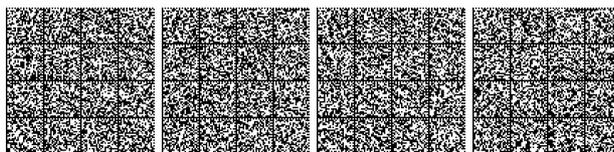
Visto il decreto commissariale di determinazione conclusiva, prot. n. 416 del 5 agosto 2021, della sopra specificata Conferenza di servizi decisoria;

Visto in particolare l'art. 1 del predetto decreto commissariale, con il quale è dichiarata positivamente conclusa la conferenza dei servizi del 20 luglio 2021, sulla base delle risultanze del verbale e dei pareri favorevoli e favorevoli con prescrizioni, parimenti allegati;

Decreta:

Art. 1.

A seguito della positiva conclusione della conferenza dei servizi del giorno 20 luglio 2021, nei termini indicati nelle premesse, è approvato lo stralcio del Piano riferito al seguente intervento:

L4N2 Centro curling stadio Olimpico e magazzini stadio

Art. 2.

È dichiarata la pubblica utilità e l'urgenza dell'intervento di cui all'art. 1, qualificato come di preminente interesse nazionale. Esso è inserito automaticamente nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi, come previsto dall'art. 61, commi 4 e 7, del decreto-legge n. 50/2017.

Art. 3.

Il presente decreto, secondo quanto stabilito dall'art. 61, comma 4, del decreto-legge n. 50/2017, sostituisce a tutti gli effetti ogni ulteriore parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati necessari alla realizzazione degli interventi.

Art. 4.

È autorizzata l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 1, anche sulla scorta di stralci funzionali, al fine di accelerarne le fasi realizzative degli stessi.

Art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'autorità politica di Governo con delega allo sport, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Comitato organizzatore.

Roma, 5 agosto 2021

Il Commissario: TONIOLO

21A04987

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 29 aprile 2021.

Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Veneto. (Delibera n. 30/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-*bis*, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle nazioni unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito anche *FSC)* e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord e l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n. 1, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e n. 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come modificato dall'art. 1, comma 309 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e dall'art. 41, comma 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il comma 1 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria con i Programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione (di seguito anche PSC o piano) è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato;

Visto il comma 6 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, fatto salvo quanto successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo

finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati;

Visto il comma 7 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:

a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera *a)*, siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le «missioni» della politica di coesione di cui alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021»;

Visto il comma 9 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale per gli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, il CIPE stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Considerate le risultanze delle istruttorie di ricognizione e valutazione dell'attuazione delle risorse FSC assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, svolte ai sensi del citato art. 44, commi 1 e 7 del decreto-legge n. 34 del 2019;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, gli articoli 241 e 242, che, al fine di contrastare gli effetti emergenziali della pandemia, consentono di ricorrere a nuove assegnazioni FSC oppure alla riprogrammazione delle risorse FSC rivenienti dalla ricognizione di cui al precedente alinea;

Vista la delibera CIPE 28 luglio 2020, n. 39, che ha preso atto della riprogrammazione della Regione Veneto dell'importo di complessivi 5,90 milioni di euro, ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, e ha disposto la nuova assegnazione alla medesima regione di risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 247,80 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare di 253,70 milioni di euro delle riprogrammazioni operate dalla Regione Veneto sui Programmi operativi regionali finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE) 2014-2020, ai sensi dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, e l'ammontare delle suddette risorse riprogrammabili;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 25 marzo 2021 (atto rep. n. 25/CSR), sul riparto tra le regioni a statuto ordinario, della già disposta riduzione della disponibilità del Fondo di sviluppo e coesione sulla programmazione 2014-2020 di cui all'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 29 maggio 2014 (atto rep. n. 65/CSR);

Considerato che nell'odierna seduta il Comitato ha approvato la delibera, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» che, ai sensi del citato art. 44, comma 14 del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Considerato che, in coerenza con la citata delibera ordinamentale approvata dal CIPESS in data odierna, lo schema di PSC, è costituito in via generale dalle seguenti tavole, fermo restando la specificità di ciascun piano:

tavola 1 - Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC, ai sensi del citato art. 44, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni;

tavola 2 - Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria, ai sensi del citato art. 44, comma 7 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e successive modificazioni;

tavola 3 - PSC sezione ordinaria: interventi confermati per articolazione tematica;

tavola 4 - PSC sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il Sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, prot. n. 420-P del 14 aprile 2021, e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di approvazione, in prima istanza, del PSC a titolarità della Regione Veneto, articolato nelle tavole 1, 2, 3 e 4, allegate alla nota informativa del Dipartimento per le politiche di coesione, in conformità allo schema generale sopra descritto, così come disposto dalla citata delibera ordinamentale, approvata in data odierna da questo Comitato;

Preso atto che, a risultanza degli esiti istruttori del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019, indicati nella predetta tavola 2, il valore complessivo del PSC della Regione Veneto è pari a 920,19 milioni di euro e che la provenienza contabile delle risorse è per gli anni 2000-2006 pari a 366,75 milioni di euro, per gli anni 2007-2013 pari a 305,64 milioni di euro e per gli anni 2014-2020 pari a 247,80 milioni di euro. Se si considera la strategia di riferimento e monitoraggio, che tiene conto del ciclo di programmazione al quale appartiene lo strumento, la cui dotazione può comprendere risorse provenienti contabilmente da diversi cicli, le medesime risorse complessive, per gli anni 2000-2006 sono pari a 366,75 milioni di euro, per gli anni 2007-2013 sono pari a 298,61 milioni di euro e per gli anni 2014-2020 sono pari a 254,83 milioni di euro;

Preso atto che la dotazione FSC 2007-2013 riportata nella tavola 2 del PSC della Regione Veneto è al netto dei tagli originari di risorse per contributi straordinari di finanza pubblica e che, a seguito della citata intesa in Conferenza Stato-regioni del 25 marzo 2021, è stato ridimensionato il taglio concernente il contributo alla finanza pubblica della Regione Veneto per l'anno 2014, per un importo di 7,03 milioni di euro;

Preso atto che le richiamate risorse, di provenienza contabile 2007-2013, sono da programmare contestualmente all'adozione del Piano e, quindi, sono convenzionalmente imputate, in termini strategici, al ciclo 2014-2020;

Preso atto, in particolare, che, con riferimento agli strumenti riclassificati nella tavola 2, righe F1 e F2, del PSC della Regione Veneto sono state confermate le seguenti risorse:

649,70 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

9,76 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

Considerato che a tali elementi, contenuti nella sezione ordinaria del PSC della Regione Veneto, si aggiungono le risorse delle sezioni speciali del PSC, per 253,70 milioni di euro, di cui 5,90 milioni di euro di risorse riprogrammate *ex* art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019 e 247,80 milioni di euro di nuove assegnazioni FSC 2014-2020 ai sensi dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché le risorse per le compensazioni di cui alla citata intesa n. 25/CSR del 2021, per 7,03 milioni di euro;

Vista la tavola allegata in appendice al PSC della Regione Veneto, che fornisce informazioni estratte dal Sistema nazionale di monitoraggio sugli interventi contenuti nella sezione ordinaria, per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Approvazione del Piano sviluppo e coesione a titolarità della Regione Veneto.

1.1. È approvato, in prima istanza, il Piano sviluppo e coesione della Regione Veneto, così come articolato nelle relative tavole in allegato, che costituiscono parte integrante della presente delibera, avente un valore complessivo di 920,19 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, secondo la seguente provenienza contabile delle risorse:

FSC 2000-2006 per 366,75 milioni di euro;

FSC 2007-2013 per 305,64 milioni di euro;

FSC 2014-2020 per 247,80 milioni di euro.

1.2. Il PSC in prima approvazione è articolato in una sezione ordinaria, per un valore di 659,46 milioni di euro e in due sezioni speciali per un valore complessivo di 253,70 milioni di euro, cui si aggiungono le risorse per le compensazioni di cui all'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 25 marzo 2021 (Atto rep. n. 25/CSR), per 7,03 milioni di euro.

1.3. La sezione ordinaria si compone di: risorse *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge n. 34 del 2019, per 649,70 milioni di euro e risorse *ex* art. 44, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge n. 34 del 2019 per 9,76 milioni di euro.

1.4. Le sezioni speciali si compongono di: «risorse FSC per contrasto effetti COVID» pari a 0,00 (sezione speciale 1) e «risorse FSC per copertura interventi *ex* fondi strutturali 2014-2020» (sezione speciale 2) per 253,70 milioni di euro.

1.5. Le risorse da programmare, tramite la finalizzazione a specifici interventi, di cui alle compensazioni conseguenti alla citata intesa n.25/CSR del 2021, sono pari a 7,03 milioni di euro.

2. Norme finali.

2.1. Con l'approvazione del piano, gli strumenti programmatori riclassificati nella tavola 1 cessano la loro efficacia, fermo restando quanto previsto nella «Disciplina finale e transitoria» di cui alla delibera CIPESS adottata nella seduta odierna, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione».

2.2. A seguito della prima approvazione del PSC, la Regione Veneto, in quanto amministrazione titolare del piano, provvede all'istituzione o all'aggiornamento della composizione, nel caso previsto dal citato art. 44, comma 4 del decreto-legge n. 34 del 2019, di un Comitato di sorveglianza, di seguito CdS, cui partecipano rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGRUE, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nonché dei Ministeri competenti per area tematica.

2.3. Su proposta dell'amministrazione titolare responsabile del PSC, il CdS provvede, entro il 31 dicembre 2021, a integrare il PSC con settori d'intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato; piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, anche in formato standard elaborabile.

2.4. Al fine di accelerare la realizzazione e la spesa degli interventi di cui al comma 7, lettera *b)* del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, il Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale e la struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, per quanto di rispettiva competenza, possono disporre, anche nell'ambito di convenzioni già esistenti con società *in house*, misure di accompagnamento alla progettazione e attuazione, su richiesta della regione responsabile del PSC in oggetto.

2.5. Le risorse oggetto del PSC saranno erogate nei limiti delle disponibilità di bilancio annuali afferenti ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020.

2.6. Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» di pari data, concernente le disposizioni quadro del Piano sviluppo e coesione.

Roma, 29 aprile 2021

Il Presidente: DRAGHI

Il Segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1074

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE VENETO
Tavola 1 – Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC ai sensi del comma 1 ex art.44 DL 34/2019 e s.m.i.

Ciclo di riferimento	Strumento di programmazione	Denominazione strumento attuativo	Codice strumento attuativo nel Sistema Nazionale di Monitoraggio
2000-2006	INTESA VENETO	APQ DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA - I ATTO INTEGRATIVO	VE2A
2000-2006	INTESA VENETO	APQ BENI CULTURALI	VENBC
2000-2006	INTESA VENETO	APQ BENI CULTURALI - I ATTO INTEGRATIVO	VENBD
2000-2006	INTESA VENETO	APQ BENI CULTURALI - II ATTO INTEGRATIVO	VENBE
2000-2006	INTESA VENETO	APQ DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA	VENDS
2000-2006	INTESA VENETO	APQ DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA - I ATTO INTEGRATIVO	VENDT
2000-2006	INTESA VENETO	APQ DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA - II ATTO INTEGRATIVO	VENDU
2000-2006	INTESA VENETO	APQ DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA - III ATTO INTEGRATIVO	VENDV
2000-2006	INTESA VENETO	APQ DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA - IV ATTO INTEGRATIVO	VENDW
2000-2006	INTESA VENETO	APQ DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA - V ATTO INTEGRATIVO	VENDX
2000-2006	INTESA VENETO	APQ POTENZIAMENTO E SVILUPPO DELLE AREE URBANE E TERRITORIALI	VENPS
2000-2006	INTESA VENETO	APQ RICERCA	VENRC
2000-2006	INTESA VENETO	APQ RICERCA - I ATTO INTEGRATIVO	VENRD
2000-2006	INTESA VENETO	APQ RICERCA - II ATTO INTEGRATIVO	VENRE
2000-2006	INTESA VENETO	APQ RICERCA - III ATTO INTEGRATIVO	VENRF
2000-2006	INTESA VENETO	APQ TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE	VENRI
2000-2006	INTESA VENETO	APQ TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE - I ATTO INTEGRATIVO	VENRL
2000-2006	INTESA VENETO	APQ TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE - II ATTO INTEGRATIVO	VENRM
2000-2006	INTESA VENETO	APQ COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA RETE STRADALE	VENRS
2000-2006	INTESA VENETO	APQ COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA RETE STRADALE - I ATTO INTEGRATIVO	VENRT
2000-2006	INTESA VENETO	APQ INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ - II ATTO INTEGRATIVO	VENRV
2000-2006	INTESA VENETO	APQ INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ - III ATTO INTEGRATIVO	VENRW
2000-2006	INTESA VENETO	APQ INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ - V ATTO INTEGRATIVO	VENRY
2000-2006	INTESA VENETO	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE	VENSI
2000-2006	INTESA VENETO	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - I ATTO INTEGRATIVO	VENSJ
2000-2006	INTESA VENETO	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - II ATTO INTEGRATIVO	VENSK
2000-2006	INTESA VENETO	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - III ATTO INTEGRATIVO	VENSW
2000-2006	INTESA VENETO	APQ SVILUPPO LOCALE	VENVT
2000-2006	INTESA VENETO	APQ SVILUPPO LOCALE - I ATTO INTEGRATIVO	VENVU
2000-2006	INTESA VENETO	APQ SVILUPPO LOCALE - II ATTO INTEGRATIVO	VENVX
2000-2006	INTESA VENETO	APQ SVILUPPO LOCALE - IV ATTO INTEGRATIVO	VENVY
2000-2006	INTESA VENETO	APQ SVILUPPO LOCALE - III ATTO INTEGRATIVO	VENVZ
2007-2013	PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) VENETO	APQ DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA	VE20
2007-2013	PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) VENETO	APQ DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA - I ATTO INTEGRATIVO	VE2A
2007-2013	PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) VENETO	APQ BENI CULTURALI	VE31
2007-2013	PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) VENETO	APQ BENI CULTURALI - I ATTO INTEGRATIVO	VE3A
2007-2013	PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) VENETO	APQ MOBILITÀ SOSTENIBILE - SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO REGIONALE	VE41
2007-2013	PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) VENETO	STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA	NA
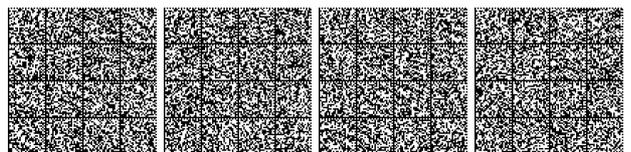
PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE VENETO

Tavola 2 – Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria ex art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i e art. 241 e 242 DL 34/2020 e s.m.i.

Valori in milioni di euro

Atto di riferimento	Strumento di programmazione	Provenienza contabile delle risorse [1]	Risorse originariamente assegnate all'Amministrazione – Ciclo di programmazione (strategia di riferimento e monitoraggio) [1] 2000-2006	2007-2013	2014-2020	Totale
Delibera CIPE n. 9 del 20/01/2012, Delibera CIPE n. 40 del 29/04/2015, Delibera CIPE n. 97 del 22/12/2017	PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) VENETO [2 3 4 5]	2007-2013	0,00	298,61	0,00	298,61
Legge n. 662/1996, Delibera CIPE n. 29 del 21/03/1997, Delibera CIPE n. 41 del 23/03/2012	INTESA VENETO [6]	2000-2006	366,75	0,00	0,00	366,75
[A] Totale assegnazioni (non destinate a CIS o normate da disposizioni di legge)			**366,75**	**298,61**	**0,00**	**665,36**
[B] Totale assegnazioni destinate a CIS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[C] Totale assegnazioni normate da disposizioni di legge			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[D] Totale risorse assegnate ante istruttoria ex art. 44 [D = A + B + C]			**366,75**	**298,61**	**0,00**	**665,36**
[E] Totale risorse confermate post istruttoria ex art. 44 e ai sensi degli art. 241 e 242 [E = F + G + H +I]			**366,75**	**298,61**	**0,00**	**665,36**
Esito istruttoria ex art. 44 comma 7 e ex art. 241 e 242	*[F] Risorse confermate a esito valutazione ex art. 44 per interventi*		*363,98*	*295,48*	*0,00*	*659,46*
	[F1] Risorse di cui al comma 7.a [7]		*360,10*	*289,60*	*0,00*	*649,70*
	[F2] Risorse di cui al comma 7.b [8]		*3,88*	*5,88*	*0,00*	*9,76*
	[G] Risorse per CIS		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	[H] Risorse derivanti da assegnazioni di legge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	[I] Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242		*2,77*	*3,13*	*0,00*	*5,90*
[L] Nuove assegnazioni FSC 2014-2020 per sezioni speciali PSC [9]			**0,00**	**0,00**	**247,80**	**247,80**
[L.1] Compensazione risorse da atto CSR 25/03/2021 [10]			**0,00**	**0,00**	**7,03**	**7,03**
[M] Totale risorse PSC [M = E + L + L.1]			**366,75**	**298,61**	**254,83**	**920,19**
di cui: Articolazione per sezioni PSC	*[N] Sezione ordinaria PSC [N = F + G + H]*		363,98	295,48	0,00	*659,46*
	[O] Sezioni speciali PSC [O = I + L] [11]		2,77	3,13	247,80	*253,70*
	Da programmare [L.1] [10]		0,00	0,00	7,03	7,03

Note

[1] Per provenienza contabile delle risorse si intende il periodo di programmazione da cui origina la dotazione finanziaria, mentre per strategia di riferimento e monitoraggio si intende il ciclo al quale appartiene lo strumento di programmazione, la cui dotazione può comprendere risorse provenienti contabilmente da diversi cicli.

[2] La dotazione FSC 2007-2013 è al netto di risorse per sanzioni per il mancato conseguimento di Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti, disposte con delibera n. 97/2017 per 1,06 Meuro.

[3] La dotazione FSC 2007-2013 è anche al netto delle risorse destinate alla costituzione del fondo premiale dei Conti Pubblici Territoriali per tale ciclo di programmazione per complessivi 0,41 Meuro.

[4] La dotazione FSC 2007-2013 è anche al netto delle risorse utilizzate dall'Amministrazione, in base a norme di legge, per ripiano di debiti per complessivi 21,16 Meuro.

[5] La dotazione FSC 2007-2013 è anche al netto dei tagli originari di risorse per contributi straordinari di finanza pubblica disposti in base a norme di legge: ex D.L. 95/2012, art. 16, c.2 (annualità 2015) per 69,41 Meuro, ex L. 147/2013 art. 1, cc. 522-525 (annualità 2014) per 59,98 Meuro, ex D.L. n. 66/2014, art. 46, c. 6 (annualità 2014) per 13,22 Meuro, ex D.L. n. 66/2014, art. 46, c. 6 e s.m.i. (annualità 2015) per 49,58 Meuro. Eventuali successive rettifiche a tali tagli sono considerate,se rilevanti, in altre poste della Tavola.

[6] La dotazione FSC 2000-2006 è al netto di risorse per sanzioni, economie e riduzioni già accertate dalla delibera CIPE n. 41/2012.

[7] In [F1] sono incluse le risorse dei progetti che soddisfano i criteri di cui al comma 7a del DL 34/2019 in base ai dati di monitoraggio al 31.12.2019.

[8] In [F2] sono inclusi progetti e iniziative che pur non soddisfacendo i requisiti di cui al al comma 7a del DL 34/2019 alla data di riferimento sono stati considerati di rilievo strategico ad esito delle istruttorie svolte.

[9] Assegnazione in [L] stabilita con Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020

[10] In [L.1] sono rappresentate le risorse riassegnate a seguito dell'intesa in Conferenza Stato Regioni del 25/03/2021 (atto CSR n.25/2021) per ripropozionamento del taglio ex D.L. n. 66/2014, art. 46, c. 6 (annualità 2014, operato originariamente in eccesso in via prudenziale) contestualmente all'adozione del PSC e quindi convenzionalmente imputate al ciclo 2014-2020. Tali risorse sono da programmare (finalizzare a interventi) nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni quadro per il PSC.

[11] Il valore delle sezioni speciali in [O] è soggetto a quanto stabilito al punto 1.2 della Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE VENETO

Tavola 3 – PSC Sezione Ordinaria – Interventi confermati per articolazione tematica

Valori in milioni di euro

Area tematica	Totale	di cui: CIS	di cui: Assegnazioni legge
1 RICERCA E INNOVAZIONE	27,80	*0,00*	*0,00*
2 DIGITALIZZAZIONE	14,71	*0,00*	*0,00*
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	30,83	*0,00*	*0,00*
4 ENERGIA	60,37	*0,00*	*0,00*
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	191,22	*0,00*	*0,00*
6 CULTURA	144,16	*0,00*	*0,00*
7 TRASPORTI E MOBILITA'	179,07	*0,00*	*0,00*
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	3,94	*0,00*	*0,00*
9 LAVORO E OCCUPABILITA'	0,00	*0,00*	*0,00*
10 SOCIALE E SALUTE	0,00	*0,00*	*0,00*
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	0,00	*0,00*	*0,00*
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	4,44	*0,00*	*0,00*
NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO [1]	2,92	*0,00*	*0,00*
Totale	**659,46**	***0,00***	***0,00***

Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 30/06/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m..

[1] La voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" indica l'ammontare netto di risorse per cui, ai fini della corretta classificazione tematica, è necessaria da parte dell'Amministrazione titolare un'attività di assestamento (correzione-integrazione) dei corrispondenti dati a livello di intervento o progetto nei Sistemi Nazionali di Monitoraggio rispetto a quanto presente alla data di riferimento del 30/06/2020 . Tali attività di assestamento dei dati monitorati per i Piani Sviluppo e Coesione (PSC) sono normate nelle modalità e tempistiche nell'ambito delle disposizioni quadro dei Piani stessi. Poiché tali attività, ad esito delle istruttorie condotte, possono riguardare sia la correzione di variabili di progetti già monitorati (ad esempio la dimensione delle coperture FSC nel relativo piano finanziario), sia l'inserimento a monitoraggio di progetti erroneamente non considerati/validati, sia la disattivazione nel monitoraggio di progetti non più validi o non più coperti dal FSC, la voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" può presentare valori netti negativi.

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE VENETO

Tavola 4 – PSC Sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazion

Valori in milioni di euro

Finalità di assegnazione	Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti COVID[1]	Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020[2]	Risorse totali per sezioni speciali
Risorse da riprogrammazione ex art. 44	0,00	5,90	5,90
Risorse da nuove assegnazioni FSC 2014-2020	0,00	247,80	247,80
Totale	**0,00**	**253,70**	**253,70**

Fonte: Nota Cabina di Regia del 22/07/2020

Note:

[1] Art. 241, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s..m.i.

[2] Art. 242, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s.m.i.
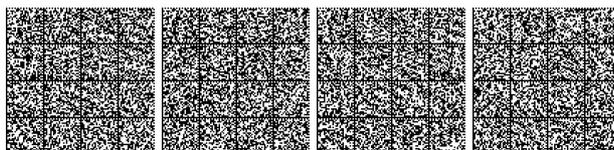
PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE VENETO

Appendice – PSC Sezione Ordinaria – Interventi per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione

Valori in milioni di euro

Area tematica	2000-2006		2007-2013		2014-2020		Totale
	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	
1 RICERCA E INNOVAZIONE	0,67	26,83	0,30	0,00	0,00	0,00	27,80
2 DIGITALIZZAZIONE	2,13	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	0,00	8,94	7,76	14,13	0,00	0,00	30,83
4 ENERGIA	0,00	0,00	1,00	59,37	0,00	0,00	60,37
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	19,89	84,76	33,46	53,11	0,00	0,00	191,22
6 CULTURA	2,55	51,46	7,40	82,75	0,00	0,00	144,16
7 TRASPORTI E MOBILITA'	53,81	94,14	12,71	18,41	0,00	0,00	179,07
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94
9 LAVORO E OCCUPABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SOCIALE E SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	3,97	0,47	0,00	0,00	4,44
NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO [2]	2,28	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	2,92
Totale	**81,33**	**282,65**	**67,24**	**228,24**	**0,00**	**0,00**	**659,46**

Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 30/06/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.

Note

[1] Per interventi completati si intendono quelli con fase di esecuzione effettivamente conclusa

[2] La voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" indica l'ammontare netto di risorse per cui, ai fini della corretta classificazione tematica, è necessaria da parte dell'Amministrazione titolare un'attività di assestamento (correzione-integrazione) dei corrispondenti dati a livello di intervento o progetto nei Sistemi Nazionali di Monitoraggio rispetto a quanto presente alla data di riferimento del 30/06/2020 . Tali attività di assestamento dei dati monitorati per i Piani Sviluppo e Coesione (PSC) sono normate nelle modalità e tempistiche nell'ambito delle disposizioni quadro dei Piani stessi. Poiché tali attività, ad esito delle istruttorie condotte, possono riguardare sia la correzione di variabili di progetti già monitorati (ad esempio la dimensione delle coperture FSC nel relativo piano finanziario), sia l'inserimento a monitoraggio di progetti erroneamente non considerati/validati, sia la disattivazione nel monitoraggio di progetti non più validi o non più coperti dal FSC, la voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" può presentare valori netti negativi.

21A04869

DELIBERA 29 aprile 2021.

Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Toscana. (Delibera n. 26/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-*bis*, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito anche FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord e l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n. 1, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e n. 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. *Governance*, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come modificato dall'art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e dall'art. 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il comma 1 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato "Piano sviluppo e coesione", con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria con i Programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione (di seguito anche PSC o Piano) è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato;

Visto il comma 6 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, fatto salvo quanto successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati;

Visto il comma 7 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:

a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera *a)*, siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021»;

Visto il comma 9 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale per gli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, il CIPE stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Considerate le risultanze delle istruttorie di ricognizione e valutazione dell'attuazione delle risorse FSC assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, svolte ai sensi del citato art. 44, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 34 del 2019;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, gli articoli 241 e 242, che, al fine di contrastare gli effetti emergenziali della pandemia, consentono di ricorrere a nuove assegnazioni FSC oppure alla riprogrammazione delle risorse FSC rivenienti dalla ricognizione di cui al precedente alinea;

Vista la delibera CIPE 28 luglio 2020, n. 40, che ha preso atto della riprogrammazione della Regione Toscana dell'importo di complessivi 14 milioni di euro, ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, e ha disposto la nuova assegnazione alla medesima Regione di risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 250,73 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare di 264,73 milioni di euro delle riprogrammazioni operate dalla Regione Toscana sui Programmi operativi regionali finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE) 2014-2020, ai sensi dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, e l'ammontare delle risorse riprogrammabili;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 25 marzo 2021 (atto rep. n. 25/CSR) sul riparto tra le regioni a statuto ordinario della già disposta riduzione della disponibilità del Fondo sviluppo e coesione sulla programmazione 2014-2020 di cui all'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 29 maggio 2014 (atto rep. n. 65/CSR);

Considerato che nell'odierna seduta il Comitato ha approvato la delibera, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione»,

che, ai sensi del citato art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Considerato che, in coerenza con la citata delibera ordinamentale approvata dal CIPESS in data odierna, lo schema di PSC, è costituito in via generale dalle seguenti tavole, fermo restando la specificità di ciascun piano:

tavola 1 - Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC, ai sensi del citato art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni;

tavola 2 - Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria, ai sensi del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e successive modificazioni;

tavola 3 - PSC sezione ordinaria: interventi confermati per articolazione tematica;

tavola 4 - PSC sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il Sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, protocollo n. 419-P del 14 aprile 2021, e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di approvazione, in prima istanza, del PSC a titolarità della Regione Toscana, articolato nelle tavole 1, 2, 3 e 4, allegate alla nota informativa del Dipartimento per le politiche di coesione, in conformità allo schema generale sopra descritto, così come disposto dalla citata delibera ordinamentale, approvata in data odierna da questo Comitato;

Preso atto che, a risultanza degli esiti istruttori del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019, indicati nella predetta tavola 2, il valore complessivo del PSC della Regione Toscana è pari a 1.350,62 milioni di euro e che, in base alla provenienza contabile, le risorse sono attribuite al periodo 2000-2006 per 504,18 milioni di euro, al periodo 2007-2013 per 535,71 milioni di euro e al periodo 2014-2020 per 310,73 milioni di euro, mentre, in base alla strategia di riferimento e monitoraggio, che tiene conto del ciclo di programmazione al quale appartiene lo strumento, la cui dotazione può comprendere risorse provenienti contabilmente da diversi cicli, le medesime risorse complessive sono attribuite al periodo 2000-2006 per 504,18 milioni di euro, al periodo 2007-2013 per 508,48 milioni di euro e al periodo 2014-2020 per 337,96 milioni di euro;

Preso atto che la dotazione FSC 2007-2013 riportata nella tavola 2 del PSC della Regione Toscana è al netto dei tagli originari di risorse per contributi straordinari di finanza pubblica in base a norme di legge e che, a seguito della citata intesa in Conferenza Stato-regioni del 25 marzo 2021, è stato ridimensionato il taglio concernente il contributo alla finanza pubblica della Regione Toscana per l'anno 2014, per un importo di 7,23 milioni di euro;

Preso atto che le richiamate risorse, di provenienza contabile 2007-2013, sono da programmare contestualmente all'adozione del Piano e, quindi, sono convenzionalmente imputate, in termini strategici, al ciclo 2014-2020;

Preso atto, in particolare, che, con riferimento agli strumenti riclassificati nella tavola 2, righe F1 e F2, del PSC della Regione Toscana sono state confermate le seguenti risorse:

992,18 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

86,48 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

Considerato che a tali elementi, contenuti nella sezione ordinaria del PSC della Regione Toscana, si aggiungono le risorse delle sezioni speciali del PSC, per 264,73 milioni di euro, di cui 14 milioni di euro di risorse riprogrammate *ex* art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019 e 250,73 milioni di euro di nuove assegnazioni FSC 2014-2020, ai sensi dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché le risorse per le compensazioni di cui alla citata intesa n. 25/CSR 2021, per 7,23 milioni di euro;

Vista la tavola allegata in appendice al PSC della Regione Toscana, che fornisce informazioni estratte dal Sistema nazionale di monitoraggio sugli interventi contenuti nella sezione ordinaria, per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. *Approvazione del Piano sviluppo e coesione a titolarità della Regione Toscana*

1.1 È approvato, in prima istanza, il Piano sviluppo e coesione della Regione Toscana, così come articolato nelle relative tavole in allegato, che costituiscono parte integrante della presente delibera, avente un valore complessivo di 1.350,62 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, secondo la seguente provenienza contabile delle risorse:

FSC 2000-2006 per 504,18 milioni di euro;

FSC 2007-2013 per 535,71 milioni di euro;

FSC 2014-2020 per 310,73 milioni di euro.

1.2 Il PSC in prima approvazione è articolato in una sezione ordinaria, per un valore di 1.078,66 milioni di euro e in due sezioni speciali per un valore complessivo di 264,73 milioni di euro, cui si aggiungono le risorse per le compensazioni di cui all'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 25 marzo 2021 (atto rep. n. 25/CSR), per 7,23 milioni di euro.

1.3 La sezione ordinaria si compone di risorse *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* del citato decreto-legge n. 34 del 2019, per 992,18 milioni di euro e risorse *ex* art. 44, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge n. 34 del 2019 per 86,48 milioni di euro.

1.4 Le sezioni speciali si compongono di: «risorse FSC per contrasto effetti COVID» pari a 0,00 (sezione speciale 1) e «risorse FSC per copertura interventi *ex* fondi strutturali 2014-2020» (sezione speciale 2) per 264,73 milioni di euro.

1.5 Le risorse da programmare, tramite la finalizzazione a specifici interventi, di cui alle compensazioni conseguenti alla citata intesa n. 25/CSR del 2021, sono pari a 7,23 milioni di euro.

2. *Norme finali*

2.1 Con l'approvazione del Piano, gli strumenti programmatori riclassificati nella tavola 1 cessano la loro efficacia, fermo restando quanto previsto nella «Disciplina finale e transitoria» di cui alla delibera CIPESS adottata nella seduta odierna, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione».

2.2 A seguito della prima approvazione del PSC, la Regione Toscana, in quanto amministrazione titolare del Piano, provvede all'istituzione, o all'aggiornamento della composizione, nel caso previsto dal citato art. 44, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, di un Comitato di sorveglianza, di seguito CdS, cui partecipano rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nonché dei Ministeri competenti per area tematica.

2.3 Su proposta dell'amministrazione titolare responsabile del PSC, il CdS provvede, entro il 31 dicembre 2021, a integrare il PSC con settori d'intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato; il CdS provvede, altresì, al piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, anche in formato *standard* elaborabile.

2.4 Al fine di accelerare la realizzazione e la spesa degli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, il Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale e la struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, per quanto di rispettiva competenza, possono disporre, anche nell'ambito di convenzioni già esistenti con società *in house*, misure di accompagnamento alla progettazione e attuazione, su richiesta della regione responsabile del PSC in oggetto.

2.5 Le risorse oggetto del PSC saranno erogate nei limiti delle disponibilità di bilancio annuali afferenti ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020.

2.6 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» di pari data, concernente le disposizioni quadro del Piano sviluppo e coesione.

Roma, 29 aprile 2021

Il Presidente: DRAGHI

Il segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1083
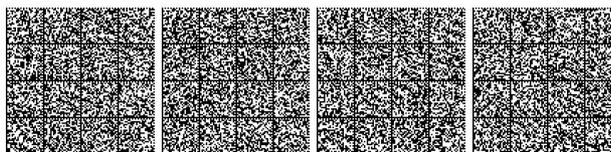
PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE TOSCANA
Tavola 1 – Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC ai sensi del comma 1 ex art.44 DL 34/2019 e s.m.i.

Ciclo di riferimento	Strumento di programmazione	Denominazione strumento attuativo	Codice strumento attuativo nel Sistema Nazionale di Monitoraggio
2000-2006	INTESA TOSCANA	APQ ASILI NIDO	TOSAN
2000-2006	INTESA TOSCANA	APQ ASILI NIDO - I ATTO INTEGRATIVO	TOSAO
2000-2006	INTESA TOSCANA	APQ ASILI NIDO - II ATTO INTEGRATIVO	TOSAM
2000-2006	INTESA TOSCANA	APQ ASILI NIDO - III ATTO INTEGRATIVO	TOSAP
2000-2006	INTESA TOSCANA	APQ BENI CULTURALI	TOSBC
2000-2006	INTESA TOSCANA	APQ BENI CULTURALI - I ATTO INTEGRATIVO	TOSBD
2000-2006	INTESA TOSCANA	APQ BENI CULTURALI - II ATTO INTEGRATIVO	TOSBE
2000-2006	INTESA TOSCANA	APQ BENI CULTURALI - III ATTO INTEGRATIVO	TOSBF
2000-2006	INTESA TOSCANA	APQ BENI CULTURALI - IV ATTO INTEGRATIVO	TOSBG
2000-2006	INTESA TOSCANA	APQ BENI CULTURALI - V ATTO INTEGRATIVO	TOSBH
2000-2006	INTESA TOSCANA	APQ COMPETITIVITÀ TERRITORI E IMPRESE	TOSCT
2000-2006	INTESA TOSCANA	APQ COMPETITIVITÀ TERRITORI E IMPRESE - I ATTO INTEGRATIVO	TOSCU
2000-2006	INTESA TOSCANA	APQ COMPETITIVITÀ TERRITORI E IMPRESE - II ATTO INTEGRATIVO	TOSCV
2000-2006	INTESA TOSCANA	APQ COMPETITIVITÀ TERRITORI E IMPRESE - III ATTO INTEGRATIVO	TOSCW
2000-2006	INTESA TOSCANA	APQ DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE - II ATTO INTEGRATIVO	TOSDQ
2000-2006	INTESA TOSCANA	APQ DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE - I ATTO INTEGRATIVO	TOSDR
2000-2006	INTESA TOSCANA	APQ DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE	TOSDS
2000-2006	INTESA TOSCANA	APQ INFRASTRUTTURE PATTI TERRITORIALI	TOSPT
2000-2006	INTESA TOSCANA	APQ INFRASTRUTTURE PATTI TERRITORIALI - I ATTO INTEGRATIVO	TOSPU
2000-2006	INTESA TOSCANA	APQ INFRASTRUTTURE PATTI TERRITORIALI - II ATTO INTEGRATIVO	TOSPV
2000-2006	INTESA TOSCANA	APQ RISERVA AREE URBANE	TOSRA
2000-2006	INTESA TOSCANA	APQ INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE PER ACQUEDOTTI, FOGNATURE E DEPURAZIONE	TOSRJ
2000-2006	INTESA TOSCANA	APQ RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	TOSRT
2000-2006	INTESA TOSCANA	APQ RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - I ATTO INTEGRATIVO	TOSRU
2000-2006	INTESA TOSCANA	APQ RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - II ATTO INTEGRATIVO	TOSRV
2000-2006	INTESA TOSCANA	APQ RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - III ATTO INTEGRATIVO	TOSRW
2000-2006	INTESA TOSCANA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE	TOSSI
2000-2006	INTESA TOSCANA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - I ATTO INTEGRATIVO	TOSSJ
2000-2006	INTESA TOSCANA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - II ATTO INTEGRATIVO	TOSSK
2000-2006	INTESA TOSCANA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - III ATTO INTEGRATIVO	TOSSM
2000-2006	INTESA TOSCANA	APQ TRASPORTI - I ATTO INTEGRATIVO	TOSTS
2000-2006	INTESA TOSCANA	APQ TRASPORTI - II ATTO INTEGRATIVO	TOSTT
2000-2006	INTESA TOSCANA	APQ TRASPORTI - III ATTO INTEGRATIVO	TOSTU
2000-2006	INTESA TOSCANA	APQ TRASPORTI - IV ATTO INTEGRATIVO	TOSTV
2000-2006	INTESA TOSCANA	APQ TRASPORTI - V ATTO INTEGRATIVO	TOSTW
2000-2006	INTESA TOSCANA	APQ TRASPORTI - VI ATTO INTEGRATIVO	TOSTX
2000-2006	INTESA TOSCANA	APQ TRASPORTI - VII ATTO INTEGRATIVO	TOSTY
2000-2006	INTESA TOSCANA	APQ TRASPORTI - VIII ATTO INTEGRATIVO	TOSTZ
2000-2006	INTESA TOSCANA	APQ INFRASTRUTTURE PATTO TERRITORIALE PISA	TOSPI
2007-2013	MUSEO DELLE TERME DI MONTECATINI	NA	NA
2007-2013	PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) TOSCANA	NA	NA
2014-2020	COMPLETAMENTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DELLA CITTÀ DI PR	NA	NA
2014-2020	POLO INDUSTRIALE DI PIOMBINO	NA	NA
2014-2020	POLO INDUSTRIALE DI PIOMBINO	NA	NA
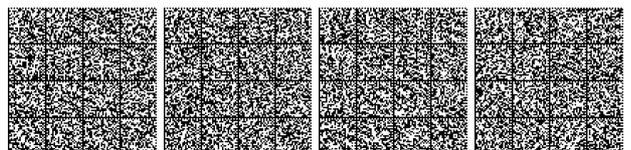
PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE TOSCANA

Tavola 2 – Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria ex art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i e art. 241 e 242 DL 34/2020 e s.m.i.

Valori in milioni di euro

Atto di riferimento	Strumento di programmazione	Provenienza contabile delle risorse [1]	Risorse originariamente assegnate all'Amministrazione – Ciclo di programmazione (strategia di riferimento e monitoraggio) [1] 2000-2006	2007-2013	2014-2020	Totale
Delibera CIPE n. 46 del 10/11/2014, Delibera CIPE n. 47 del 10/11/2014	POLO INDUSTRIALE DI PIOMBINO	2014-2020	0,00	0,00	50,00	50,00
		2007-2013	0,00	0,00	20,00	20,00
Delibera CIPE n. 107 del 22/12/2017	COMPLETAMENTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DELLA CITTÀ DI PRATO	2014-2020	0,00	0,00	10,00	10,00
Delibera CIPE n. 11 del 06/03/2009, Delibera CIPE n. 1 del 11/01/2011, Delibera CIPE n. 133 del 11/12/2012, Delibera CIPE n. 134 del 11/12/2012, Delibera CIPE n. 104 del 23/12/2015, Delibera CIPE n. 97 del 22/12/2017	PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) TOSCANA [2 3]	2007-2013	0,00	503,48	0,00	503,48
Delibera CIPE n. 28 del 10/08/2016	MUSEO DELLE TERME DI MONTECATINI	2007-2013	0,00	5,00	0,00	5,00
Legge n. 662/1996, Delibera CIPE n. 29 del 21/03/1997, Delibera CIPE n. 41 del 23/03/2012	INTESA TOSCANA [3 4]	2000-2006	504,18	0,00	0,00	504,18
[A] Totale assegnazioni (non destinate a CIS o normate da disposizioni di legge)			**504,18**	**508,48**	**80,00**	**1.092,66**
[B] Totale assegnazioni destinate a CIS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[C] Totale assegnazioni normate da disposizioni di legge			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[D] Totale risorse assegnate ante istruttoria ex art. 44 [D = A + B + C]			**504,18**	**508,48**	**80,00**	**1.092,66**
[E] Totale risorse confermate post istruttoria ex art. 44 e ai sensi degli art. 241 e 242 [E = F + G + H +I]			**504,18**	**508,48**	**80,00**	**1.092,66**
Esito istruttoria ex art. 44 comma 7 e ex art. 241 e 242	*[F] Risorse confermate a esito valutazione ex art. 44 per interventi*		*490,18*	*508,48*	*80,00*	*1.078,66*
	[F1] Risorse di cui al comma 7.a [5]		*490,18*	*502,00*	*0,00*	*992,18*
	[F2] Risorse di cui al comma 7.b [6]		*0,00*	*6,48*	*80,00*	*86,48*
	[G] Risorse per CIS		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	[H] Risorse derivanti da assegnazioni di legge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	[I] Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242		*14,00*	*0,00*	*0,00*	*14,00*
[L] Nuove assegnazioni FSC 2014-2020 per sezioni speciali PSC [7]			**0,00**	**0,00**	**250,73**	**250,73**
[L.1] Compensazione risorse da atto CSR 25/03/2021 [8]			**0,00**	**0,00**	**7,23**	**7,23**
[M] Totale risorse PSC [M = E + L + L.1]			**504,18**	**508,48**	**337,96**	**1.350,62**
di cui: Articolazione per sezioni PSC	*[N] Sezione ordinaria PSC [N = F + G + H]*		490,18	508,48	80,00	*1.078,66*
	[O] Sezioni speciali PSC [O = I + L]		14,00	0,00	250,73	*264,73*
	Da programmare [L.1] [8]		0,00	0,00	7,23	7,23

Note

[1] Per provenienza contabile delle risorse si intende il periodo di programmazione da cui origina la dotazione finanziaria, mentre per strategia di riferimento e monitoraggio si intende il ciclo al quale appartiene lo strumento di programmazione, la cui dotazione può comprendere risorse provenienti contabilmente da diversi cicli.

[2] La dotazione FSC 2007-2013 è anche al netto delle risorse destinate alla costituzione del fondo premiale dei Conti Pubblici Territoriali per tale ciclo di programmazione per complessivi 0,51 Meuro.

[3] La dotazione FSC 2000-2006 e 2007-2013 è anche al netto dei tagli di risorse per contributi straordinari di finanza pubblica disposti in base a norme di legge: ex D.L. 95/2012, art. 16, c.2 (annualità 2015) per 78,40 Meuro (di cui 1,66 Meuro di risorse 2000-2006), ex L. 147/2013 art. 1, cc. 522-525 (annualità 2014) per 43,00 Meuro, ex D.L. n. 66/2014, art. 46, c. 6 (annualità 2014) per 15,00 Meuro.

[4] La dotazione FSC 2000-2006 è al netto di risorse per sanzioni, economie e riduzioni già accertate dalla delibera CIPE n. 41/2012.

[5] In [F1] sono incluse le risorse dei progetti che soddisfano i criteri di cui al comma 7a del DL 34/2019 in base ai dati di monitoraggio al 31.12.2019.

[6] In [F2] sono inclusi progetti e iniziative che pur non soddisfacendo i requisiti di cui al al comma 7a del DL 34/2019 alla data di riferimento sono stati considerati di rilievo strategico ad esito delle istruttorie svolte.

[7] Assegnazione in [L] stabilita con Delibera CIPE n. 40 del 28/07/2020

[8] In [L.1] sono rappresentate le risorse riassegnate a seguito dell'intesa in Conferenza Stato Regioni del 25/03/2021 (atto CSR n.25/2021) per ripropozionamento del taglio ex D.L. n. 66/2014, art. 46, c. 6 (annualità 2014, operato originariamente in eccesso in via prudenziale) contestualmente all'adozione del PSC e quindi convenzionalmente imputate al ciclo 2014-2020. Tali risorse sono da programmare (finalizzare a interventi) nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni quadro per il PSC.
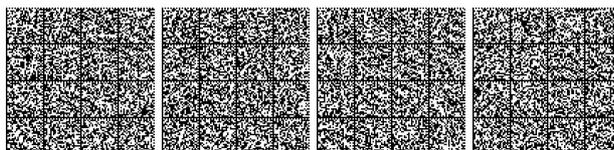
PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE TOSCANA

Tavola 3 – PSC Sezione Ordinaria – Interventi confermati per articolazione tematica

Valori in milioni di euro

Area tematica	Totale	di cui: CIS	di cui: Assegnazioni legge
1 RICERCA E INNOVAZIONE	83,41	*0,00*	*0,00*
2 DIGITALIZZAZIONE	32,64	*0,00*	*0,00*
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	244,99	*0,00*	*0,00*
4 ENERGIA	0,00	*0,00*	*0,00*
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	190,68	*0,00*	*0,00*
6 CULTURA	192,68	*0,00*	*0,00*
7 TRASPORTI E MOBILITA'	245,74	*0,00*	*0,00*
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	8,14	*0,00*	*0,00*
9 LAVORO E OCCUPABILITA'	0,00	*0,00*	*0,00*
10 SOCIALE E SALUTE	32,34	*0,00*	*0,00*
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	25,10	*0,00*	*0,00*
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	7,59	*0,00*	*0,00*
NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO[1]	15,35	0,00	0,00
Totale	**1.078,66**	***0,00***	***0,00***

Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 30/06/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i

[1] La voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" indica l'ammontare netto di risorse per cui, ai fini della corretta classificazione tematica, è necessaria da parte dell'Amministrazione titolare un'attività di assestamento (correzione-integrazione) dei corrispondenti dati a livello di intervento o progetto nei Sistemi Nazionali di Monitoraggio rispetto a quanto presente alla data di riferimento del 30/06/2020 . Tali attività di assestamento dei dati monitorati per i Piani Sviluppo e Coesione (PSC) sono normate nelle modalità e tempistiche nell'ambito delle disposizioni quadro dei Piani stessi. Poiché tali attività, ad esito delle istruttorie condotte, possono riguardare sia la correzione di variabili di progetti già monitorati (ad esempio la dimensione delle coperture FSC nel relativo piano finanziario), sia l'inserimento a monitoraggio di progetti erroneamente non considerati/validati, sia la disattivazione nel monitoraggio di progetti non più validi o non più coperti dal FSC, la voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" può presentare valori netti negativi.

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE TOSCANA

Tavola 4 – PSC Sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazion

Valori in milioni di euro

Finalità di assegnazione	Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti COVID[1]	Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020[2]	Risorse totali per sezioni speciali
Risorse da riprogrammazione ex art. 44	0,00	14,00	14,00
Risorse da nuove assegnazioni FSC 2014-2020	0,00	250,73	250,73
Totale	**0,00**	**264,73**	**264,73**

Fonte: Nota Cabina di Regia del 22/07/2020

Note:

[1] Art. 241, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s..m.i.

[2] Art. 242, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s.m.i.
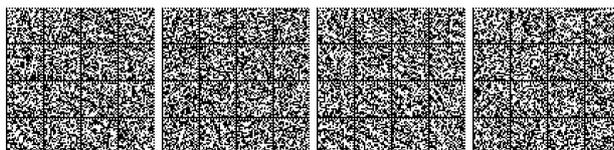
PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE TOSCANA

Appendice – PSC Sezione Ordinaria – Interventi per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione

Valori in milioni di euro

	2000-2006		2007-2013		2014-2020		
Area tematica	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	Totale
1 RICERCA E INNOVAZIONE	1,96	33,38	34,31	13,76	0,00	0,00	83,41
2 DIGITALIZZAZIONE	5,81	8,31	0,00	18,52	0,00	0,00	32,64
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	2,10	97,68	23,79	121,42	0,00	0,00	244,99
4 ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	2,74	78,82	5,03	54,09	50,00	0,00	190,68
6 CULTURA	0,00	76,85	5,65	110,18	0,00	0,00	192,68
7 TRASPORTI E MOBILITA'	7,21	158,06	0,50	79,97	0,00	0,00	245,74
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14
9 LAVORO E OCCUPABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SOCIALE E SALUTE	0,00	20,04	0,00	2,30	10,00	0,00	32,34
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	0,00	0,00	0,00	25,10	0,00	0,00	25,10
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,53	7,06	0,00	0,00	7,59
NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO[2]	-10,92	0,00	6,27	0,00	20,00	0,00	15,35
Totale	**8,90**	**481,28**	**76,08**	**432,40**	**80,00**	**0,00**	**1.078,66**

Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 30/06/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.

Note

[1] Per interventi completati si intendono quelli con fase di esecuzione effettivamente conclusa.

[2] La voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" indica l'ammontare netto di risorse per cui, ai fini della corretta classificazione tematica, è necessaria da parte dell'Amministrazione titolare un'attività di assestamento (correzione-integrazione) dei corrispondenti dati a livello di intervento o progetto nei Sistemi Nazionali di Monitoraggio rispetto a quanto presente alla data di riferimento del 30/06/2020 . Tali attività di assestamento dei dati monitorati per i Piani Sviluppo e Coesione (PSC) sono normate nelle modalità e tempistiche nell'ambito delle disposizioni quadro dei Piani stessi. Poiché tali attività, ad esito delle istruttorie condotte, possono riguardare sia la correzione di variabili di progetti già monitorati (ad esempio la dimensione delle coperture FSC nel relativo piano finanziario), sia l'inserimento a monitoraggio di progetti erroneamente non considerati/validati, sia la disattivazione nel monitoraggio di progetti non più validi o non più coperti dal FSC, la voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" può presentare valori netti negativi.

21A04870

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral»

Estratto determina IP n. 718 del 2 agosto 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBREX 0,3 W/V GOCCE OFTALMICHE SOLUZIONE dalla Grecia con numero di autorizzazione 47835/14-10-2008, intestato alla società Novartis (Hellas) A.E.B.E. - 12O KM. Ethn. Odoy NO1, 144 51, Metamorfosi Attikis, Greece e prodotto da Alcon Couvreur N.V. S.A. Belgium- Rijksweg 14, B- 2870, Belgium e da Alcon Cusi S.A., Barcelona, Spain - Camil Fabra 58, 08320 El Masnou, Spain, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano.

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C. n. 038569075 (in base 10) 14T13M (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio.

Composizione: 1 ml di collirio contiene:

principio attivo: tobramicina 3 mg;

eccipienti: tyloxapol, benzalconio cloruro, acido borico (E284), sodio solfato anidro (E514), sodio cloruro, acqua depurata.

Aggiunta di acido solforico e/o idrossido di sodio per la regolazione del pH.

Come conservare TOBRAL:

non usi il prodotto oltre 4 settimane dopo la prima apertura del contenitore.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. Via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.R.L. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C. n. 038569075.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C. n. 038569075.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04865

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen febbre e dolore»

Estratto determina IP n. 719 del 2 agosto 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFEN JUNIOR FIEBER UND SCHMERZSAFT ORANGE 40 MG/ML SUSPENSION ZUM EINNEHMEN dalla Germania con numero di autorizzazione 76551.00.00, intestato alla società Reckitt Benckiser Deutschland Gmbh Darwinstraße 69115 Heidelberg e prodotto da RB NL Brands B.V. (BS 1) WTC Shiphol Airport, Schiphol Boulevard 207 1118 BH Schiphol - NL, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano.

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice.

Codice A.I.C. n. 038956052 (in base 10) 154V0N (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Composizione: ogni ml di sospensione orale contiene:

principio attivo: ibuprofene 40 mg;

eccipienti: acido citrico monoidrato, citrato di sodio, cloruro di sodio, saccarina sodica, polisorbato 80, bromuro di domifene, soluzione di maltitolo, glicerolo, gomma di xantan, aroma di arancia (contiene amido di frumento), acqua depurata.

Come conservare NUROFEN FEBBRE E DOLORE:

non conservi questo medicinale ad una temperatura superiore ai 25° C.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l. Via E. Strobino, 55/57 59100 Prato (PO);

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

De Salute S.r.l. Via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice.

Codice A.I.C. n. 038956052.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice.

Codice A.I.C. n. 038956052.

OTC – medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

I lotti rilasciati dall'officina Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited con sede in Dansom Lane HU8 7DS Hull sita in UK entro il 31 dicembre 2020, e già idonei ad essere immessi sul mercato europeo, potranno essere mantenuti in commercio fino a scadenza in etichetta.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04866

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Aspirina»

Estratto determina IP n. 720 del 2 agosto 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ASPIRIN C TAB EFF X 20 dalla Bulgaria con numero di autorizzazione 20000836, intestato alla società Bayer Bulgaria Eood 5 Rezbarska Str. Sofia 1510, Bulgaria e prodotto da Bayer Bitterfeld GmbH Salegaster Chaussee, 06803 Bitterfeld-Wolfen, Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza A Chiaia, 8 - 80121 Napoli.

Confezione: ASPIRINA «400 mg compresse effervescenti con vitamina C» 10 compresse.

Codice A.I.C.: 049418015 (in base 10) 1H43SZ(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 0,4 g di acido acetilsalicilico e 0,240 g di acido ascorbico;

eccipienti: citrato monosodico, sodio bicarbonato, sodio carbonato anidro, acido citrico anidro.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ASPIRINA «400 mg compresse effervescenti con vitamina C» 10 compresse.

Codice A.I.C.: 049418015.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ASPIRINA «400 mg compresse effervescenti con vitamina C» 10 compresse.

Codice A.I.C.: 049418015.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04867

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Rinoclenil»

Estratto determina IP n. 721 del 28 luglio 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale RINOCLENIL 100 µg/dose *nasal spray*, *suspension bottle* 30 ml dalla Romania con numero di autorizzazione 7371/2006/01 e 12365/2019/01, intestato alla società Chiesi Farmaceutici S.p.a. via Palermo 26/A - 43100 Parma, Italy e prodotto da Chiesi Farmaceutici S.p.a. via S. Leonardo 96 - 43122 Parma, Italy, da Zeta Farmaceutici S.p.a. 10 via Galvani - 36066 Sandrigo (VI), Italy e da Chiesi Sas Rue Faraday, Z.A. Des Gailletrous, 41260 La Chaussee Saint-Victor, France con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli.

Confezione: RINOCLENIL «100 mcg spray nasale, sospensione» flacone 30 ml da 200 erogazioni.

Codice A.I.C.: 049419017 (in base 10) 1H44S9(in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione.

Composizione: ogni contenitore contiene:

principio attivo: 23,1 mg di beclometasone dipropionato (ogni spruzzo contiene 100 microgrammi);

eccipienti: polisorbato 20, cellulosa microcristallina e carbossimetilcellulosa sodica, benzalconio cloruro, alcol feniletilico, glucosio monoidrato, acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 59100 Prato (PO);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).
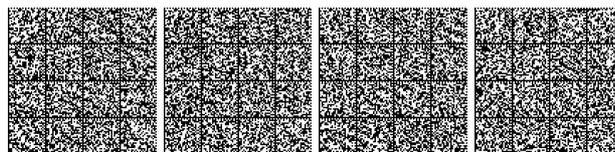
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: RINOCLENIL «100 mcg spray nasale, sospensione» flacone 30 ml da 200 erogazioni.

Codice A.I.C.: 049419017.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: RINOCLENIL «100 mcg spray nasale, sospensione» flacone 30 ml da 200 erogazioni.

Codice A.I.C.: 049419017.

SOP - medicinali non-soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04868

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Provvedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione (RUI), per mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni.

Si comunica che nella homepage del sito dell'IVASS, nel riquadro «Per le imprese e per gli intermediari», è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la nota protocollo n. 152006/21 del 28 luglio 2021 relativa al provvedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), per mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni, sulla base di quanto previsto dagli art. 113, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 209/2005 e 30, lettera *c)*, del regolamento n. 40/2018.

Al provvedimento di cancellazione sono allegati gli elenchi contenenti i nominativi degli intermediari interessati.

21A04832

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della medaglia d'argento al merito di Marina

Con decreto ministeriale n. 299 del 15 luglio 2021, è stata concessa la medaglia d'argento al merito di Marina al Capitano di corvetta Graziosetto Riccardo nato il 15 aprile 1971 a Roma, con la seguente motivazione: «Ufficiale medico impegnato nel corso dell'emergenza pandemica COVID-19 dapprima quale componente del *team* sanitario di bio-contenimento costituito presso l'Ospedale Spallanzani di Roma, per l'evacuazione aereo-medica dei cittadini italiani ed europei rimasti a bordo della nave da crociera "Diamond Princess" nel Porto di Yokohama e successivamente presso le strutture del servizio sanitario della Regione Lombardia. Operando in un contesto caratterizzato da elevatissimo rischio biologico, il Capitano di corvetta Graziosetto ha messo in luce assoluta dedizione e professionalità, svolgendo i compiti assegnati con grande perizia ed acume, anteponendo gli interessi della collettività anche a scapito dell'incolumità personale. Contraeva la malattia nell'esercizio delle sue funzioni, dalla quale successivamente guariva. Splendido esempio di ufficiale medico, che con il suo operato ha dato lustro alla Difesa e alla Marina militare». Territorio nazionale ed estero, 19 febbraio - 31 marzo 2020.

21A04871

Concessione della medaglia di bronzo al merito di Marina

Con decreto ministeriale n. 306 del 15 luglio 2021, è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina al sergente nocchiere di porto Purificato Salvatore, nato il 21 ottobre 1980 a Formia (LT), con la seguente motivazione: «In occasione di un soccorso svolto in località S. Felice Circeo (LT), in prossimità della "Grotta dei Prigionieri", il Sgt Np/Pn Purificato Salvatore, vista la criticità della situazione che, a causa delle condimeteo meteomarine avverse e la presenza di scogli affioranti, impedivano alla motovedetta di avvicinarsi, non esitava a tuffarsi in acqua a rischio della propria incolumità. Con perizia marinaresca e capacità natatoria raggiungeva la naufraga per fornirla del necessario dispositivo di sicurezza, conducendola successivamente in salvo a bordo della motovedetta. Il brillante esito dell'operazione di soccorso ha avuto ampio risalto presso l'opinione pubblica, recando lustro e prestigio alla Marina militare». Grotta dei Prigionieri - S. Felice Circeo, 10 settembre 2019.

21A04894

Concessione di medaglie d'argento al merito di Marina

Con decreto ministeriale n. 300 del 15 luglio 2021, è stata concessa la medaglia d'argento al merito di Marina al tenente di vascello Mondelli Carlo nato il 3 febbraio 1988 a San Giovanni Rotondo (FG), con la seguente motivazione: «Ufficiale medico impegnato nel corso dell'emergenza pandemica COVID-19 presso la Casa di riposo "Beata Angelina" di Cingoli (MC), il tenente di vascello Mondelli ha operato in un contesto caratterizzato da elevatissimo rischio biologico, mettendo in luce assoluta dedizione e professionalità, svolgendo i compiti assegnati con grande perizia, anteponendo gli interessi della collettività anche a scapito dell'incolumità personale e contribuendo in modo determinante alla guarigione degli ospiti della struttura. Splendido esempio di ufficiale medico, che con il suo operato ha dato lustro alla Difesa e alla Marina militare». Cingoli (MC), 19 marzo – 21 aprile 2020.

Con decreto ministeriale n. 302 del 15 luglio 2021 è stata concessa la medaglia d'argento al merito di Marina al primo maresciallo Alessandro Barile, nato il 5 dicembre 1975 a Bari, con la seguente motivazione: «Sottufficiale infermiere impegnato nel corso dell'emergenza pandemica COVID-19 presso la Casa di riposo "Beata Angelina" di Cingoli (MC), il primo Maresciallo Barile ha operato in un contesto caratterizzato da elevatissimo rischio biologico, mettendo in luce assoluta dedizione e professionalità, svolgendo i compiti assegnati con grande perizia, anteponendo gli interessi della collettività anche a scapito dell'incolumità personale e contribuendo in modo determinante alla guarigione degli ospiti della struttura. Splendido esempio di sottufficiale, che con il suo operato ha dato lustro alla Difesa e alla Marina militare». Cingoli (MC), 19 marzo – 23 aprile 2020.
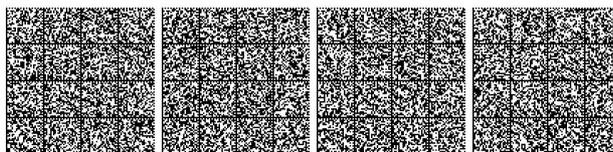
Con decreto ministeriale n. 303 del 15 luglio 2021 è stata concessa la medaglia d'argento al merito di Marina al primo maresciallo Lorenzo Ciammaichella, nato il 25 novembre 1968 ad Ortona (CH), con la seguente motivazione: «Sottufficiale infermiere impegnato nel corso dell'emergenza pandemica COVID-19 presso la Casa di riposo "Beata Angelina" di Cingoli (MC), il primo maresciallo Ciammaichella ha operato in un contesto caratterizzato da elevatissimo rischio biologico, mettendo in luce assoluta dedizione e professionalità, svolgendo i compiti assegnati con grande perizia, anteponendo gli interessi della collettività anche a scapito dell'incolumità personale e contribuendo in modo determinante alla guarigione degli ospiti della struttura. Splendido esempio di sottufficiale, che con il suo operato ha dato lustro alla Difesa e alla Marina militare». Cingoli (MC), 19 marzo – 23 aprile 2020.

Con decreto ministeriale n. 304 del 15 luglio 2021 è stata concessa la medaglia d'argento al merito di Marina al primo maresciallo Pietro Peca, nato il 30 giugno 1973 a Chieti, con la seguente motivazione: «Sottufficiale infermiere impegnato nel corso dell'emergenza pandemica COVID-19 presso la Casa di riposo "Beata Angelina" di Cingoli (MC), il primo maresciallo Peca ha operato in un contesto caratterizzato da elevatissimo rischio biologico, mettendo in luce assoluta dedizione e professionalità, svolgendo i compiti assegnati con grande perizia, anteponendo gli interessi della collettività anche a scapito dell'incolumità personale e contribuendo in modo determinante alla guarigione degli ospiti della struttura. Splendido esempio di sottufficiale, che con il suo operato ha dato lustro alla Difesa e alla Marina militare». Cingoli (MC), 19 marzo – 23 aprile 2020.

Con decreto ministeriale n. 305 del 15 luglio 2021 è stata concessa la medaglia d'argento al merito di Marina al primo maresciallo Rocco Ricchetti, nato il 31 dicembre 1970 a Castelluccio Valmaggiore (FG), con la seguente motivazione: «Sottufficiale infermiere impegnato nel corso dell'emergenza pandemica COVID-19 presso la Casa di riposo "Beata Angelina" di Cingoli (MC), il primo maresciallo Ricchetti ha operato in un contesto caratterizzato da elevatissimo rischio biologico, mettendo in luce assoluta dedizione e professionalità, svolgendo i compiti assegnati con grande perizia, anteponendo gli interessi della collettività anche a scapito dell'incolumità personale e contribuendo in modo determinante alla guarigione degli ospiti della struttura. Splendido esempio di sottufficiale, che con il suo operato ha dato lustro alla Difesa e alla Marina militare». Cingoli (MC), 19 marzo – 23 aprile 2020.

21A04895

MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario

Si riporta l'elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 46 del decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193, «Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari» alla data del 30 giugno 2021.

Le tipologie di produzioni o controlli autorizzate agli stabilimenti in elenco, sono riportate dettagliatamente nelle rispettive autorizzazioni che sono state notificate alle società titolari degli stabilimenti stessi.

Il medesimo elenco è altresì disponibile sul sito del Ministero della salute alla sezione farmaci e dispositivi veterinari http://www.salute.gov.it

1. Abbvie S.r.l., S.R. 148 Pontina, Km 52 s.n.c. - loc. Campoverde di Aprilia - 04011 Aprilia (Latina);

2. Acel Pharma S.r.l., via Alessandro Manzoni n. 2 – 10092 Beinasco (Torino);

3. ACME Drugs S.r.l., via Portella della Ginestra n. 9 - 42025 Cavriago (Reggio Emilia);

4. ACS Dobfar S.p.A., viale Addetta, 2a/12, 3/5 - 20067 Tribiano (Milano);

5. ACS Dobfar S.p.A., via Rossini n, 7/9/11 - 20067 Tribiano (Milano);

6. ACS Dobfar S.p.A., nucleo industriale S. Atto – 64020 S. Nicolo' a Tordino (Teramo);

7. ACS Dobfar S.p.A., via Laurentina Km, 24,730 - 00071 Pomezia (Roma);

8. Adare Pharmaceuticals S.r.l., via Martin Luther King n. 13 – 20042 Pessano con Bornago (Milano);

9. Aesica Pharmaceuticals S.r.l., via Praglia n. 15 - 10044 Pianezza (Torino);

10. Alfa Omega S.r.l., via Leonardo Da Vinci n. 28 – 44100 Copparo (Ferrara);

11. Archimica S.p.A., viale Milano n. 86 - 26866 Lodi;

12. Beltapharm S.p.A., via Stelvio n. 66 – 20095 Cusano Milanino (Milano);

13. Bieffe Medital S.p.A., via Nuova Provinciale s.n.c. - 23034 Grosotto (Sondrio);

14. Biopharma S.r.l., via delle Gerbere n. 20/22 - 00040 Santa Palomba – Pomezia - (Roma);

15. Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A., via Baviera n. 9 - 35027 Noventa Padovana (Padova);

16. Bruschettini S.r.l., via Isonzo n. 6 - 16147 Genova;

17. C.O.C. Farmaceutici S.p.A., via Modena n. 15 - 40019 S. Agata Bolognese (Bologna);

18. Capua Bioservices S.p.A., strada statale Appia n. 46/48 - 81043 Capua (Caserta);

19. Catalent Anagni S.r.l., loc. Fontana del Ceraso strada provinciale Casilina 12, n. 41 - 03012 Anagni (Frosinone);

20. Ceva Salute Animale S.p.A., via Leopardi n. 2/C – 42025 Cavriago (Reggio Emilia);

21. Chelab S.r.l., via Fratta n. 25 – 31023 Resana (Treviso);

22. Chemicals Laif S.p.A., via Roma n. 69 – 36020 Castegnero (Vicenza);

23. Chemifarma S.p.A., via Don Eugenio Servadei n. 16 – 47122 Forlì (Forlì-Cesena);

24. Cicieffe S.r.l., via G. Marconi n. 13 - 24040 Fornovo San Giovanni (Bergamo);

25. CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (Monza Brianza);

26. Columbus Pharma S.r.l., via dell'Artigianato n. 1 - 20032 Cormano (Milano):

27. Corden Pharma S.p.A., viale dell'Industria n. 3 - 20867 Caponago (Monza Brianza);

28. De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (Cremona);

29. DHL Supply Chain S.p.A., viale delle Industrie n. 2 – 20090 Settala (Milano);

30. DOX-AL Italia S.p.A., via Mascagni n. 6/A – 20884 Sulbiate (Milano);

31. Eigenmann & Veronelli S.p.A., via Vigevano n. 63/a, fraz. San Martino - 28069 Trecate (Novara);

32. Eli Lilly Italia S.p.A., via Gramsci n. 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze);

33. Eurofins Biolab S.r.l., via Bruno Buozzi n. 2 - 20090 Vimodrone (Milano);

34. Eurofins Biolab S.r.l., via Reno n. 2 - 53036 Poggibonsi (Siena);

35. Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 – 50019 Sesto Fiorentino (Firenze);

36. Farmila Thea Farmaceutici S.p.A., via E. Fermi n. 50 – 20019 Settimo Milanese (Milano);

37. Fatro S.p.A., via Emilia n. 285 - 40064 Ozzano Emila (Bologna);

38. Fatro S.p.A., via Molini Emili n. 2 – 25030 Maclodio (Brescia);

39. Fidia Farmaceutici S.p.A., via Ponte della Fabbrica n. 3/A - 35031 Abano Terme (Padova);

40. Fresenius Kabi Italia S.r.l., via Camagre n. 41/43 - 37063 Isola della Scala (Verona);

41. Friulchem S.p.A., via San Marco n. 23 -33099 Vivaro (Pordenone);

42. Gammaton S.r.l., via XXIV Maggio n. 14 – 22070 Guanzate (Como);
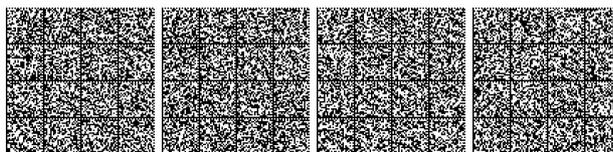
43. Haemopharm Biofluids S.r.l., via dell'Industria n. 6 – 23030 Tovo di S. Agata (Sondrio);

44. Haupt Pharma Latina S.r.l., strada statale n. 156, Km 47,600 – 04100 Borgo San Michele – Latina;

45. ICF Industria Chimica Fine S.r.l., via G. B. Benzoni n. 50 – fraz. Scannabue - 26020 Palazzo Pignano (Cremona);

46. I.M.S. Intermedi Medicinali Sintetici S.r.l., via Venezia Giulia n. 23 - 20157 Milano;

47. Industria Italiana Integratori Trei S.p.A., via Affarosa n. 4 – 42010 Rio Saliceto (Reggio Emilia);

48. Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l., via Cassia Nord n. 3 – 53014 Monteroni D'Arbia (Siena);

49. Intervet Productions S.r.l., via Nettunense Km 20,300 - 04011 Aprilia (Latina);

50. Istituto De Angeli S.p.A., località Prulli n. 103/c - 50066 Reggello (Firenze);

51. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, via Manfredonia n. 20 - 71121 Foggia;

52. Izo S.r.l. a socio unico, strada statale n. 234 per Cremona Km 28,200 - 27013 Chignolo PO (Pavia);

53. Kuehne+Nagel S.r.l., via Monte Bianco s.n.c. - 27010 Siziano (Pavia);

54. Labanalysis S.r.l., viale Europa n. 5 - 27041 Casanova Lonati (Pavia);

55. Labanalysis S.r.l., via Cimarosa n. 105 - 57124 Livorno;

56. Laboratorio Controlli di Qualità di Farmaci (CFQ)-IZSLER «Bruno Ubertini» - edificio 9 - piano II, via Bianchi n. 9 - 25124 Brescia;

57. Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.A., via Licinio n. 11 – 22036 Erba (Como);

58. Logistic Vercesi S.r.l., via Emilia s.n.c. - 20060 Vignate (Milano);

59. Microchem S.r.l., via Turati n. 2 - 29017 Fiorenzuola D'Arda (Piacenza);

60. Mitim S.r.l., via G.B. Cacciamali n. 36 - 25125 Brescia;

61. Monico S.p.A., via Ponte di Pietra n. 7 - 30173 Mestre (Venezia);

62. Neologistica S.r.l., largo Boccioni n. 1 - 21040 Origgio (Varese);

63. Neotron Pharma S.p.A., via Stradello Aggazzotti n. 104 – 41126 Modena;

64. PB Beltracchini S.r.l., via S. Erasmo n. 6 – 20027 Rescaldina (Milano);

65. Pfizer Iitalia S.r.l., via del Commercio n. 25/27 – 63046 Marino del Tronto (Ascoli Piceno);

66. Pharma Partners S.r.l., via Ettore Strobino n. 55/57 - 59100 Prato;

67. Plasmalife S.r.l., via Monteresi n. 3 - 53035 Monteriggioni (Siena);

68. PRC Ticinum Lab S.r.l., via Bovio n. 6 - 28100 Novara;

69. Research Toxicology Centre, via Tito Speri n. 14 - 00040 Pomezia (Roma);

70. S. M. Farmaceutici S.r.l., via Zona Industriale – 85050 Tito Scalo (Potenza);

71. S.A.L.F. Laboratorio Farmacologico S.p.A., via G. Mazzini n. 9 – 24069 Cenate Sotto (Bergamo);

72. Silvano Chiapparoli Logistica S.p.A., via delle Industrie s.n.c. - 26814 Livraga (Lodi);

73. Silvano Chiapparoli Logistica S.p.A., via Morolense n. 1/B - 03012 Anagni (Frosinone);

74. Sterigenics Italy S.p.A., via Marzabotto n. 4 – 40061 Minerbio (Bologna);

75. Teknofarma S.r.l., strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura n. 14 -10156 Torino;

76. Temmler Italia S.r.l., via delle Industrie n. 2 - 20061 Carugate (Milano);

77. Tosvar S.r.l., via del Lavoro n. 10 – 20060 Pozzo D'Adda (Milano);

78. Tubilux Pharma S.p.A., via Costarica n. 20/22 – 00071 Pomezia (Roma);

79. Unione Commerciale Lombarda S.p.A., via G. Di Vittorio n. 36 - 25125 Brescia;

80. UPS Health Care Italia S.r.l., via Formellese, Km 4,300 - 00060 Formello (Roma);

81. Vetem S.p.A., Lungomare L. Pirandello n. 8 – 92014 Porto Empedocle (Agrigento);

82. Vétoquinol Italia S.r.l., via Piana n. 265 - 47032 Bertinoro (Forlì-Cesena);

83. Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.A., via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (Milano);

84. Zoetis Manufacturing Italia S.r.l., via F. Gorgone n. 6 s.n.c. – 95121 Catania;

85. Zoetis Medolla Manufacturing S.r.l., via Rubadello n. 6 – 40136 Medolla (Modena).

21A04896

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei reliquati irrigui siti nel Comune di San Salvatore Telesino

Con decreto n. 317687 del 12 luglio 2021 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2021 al n. 754, sono trasferiti dal Demanio al Patrimonio dello Stato i reliquati irrigui siti nel Comune di San Salvatore Telesino (BN), identificati al C.T. al foglio 6, particella 1242, e al foglio 23, particelle 246-508-509, di complessivi mq 1538.

21A04931

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-196) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.